

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

606^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	<i>Pag. V-X</i>
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	<i>1-28</i>
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	<i>29-37</i>
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	<i>39-60</i>

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2675) *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*

(72) *D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari*

(159) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2675:

BALBO, ministro senza portafoglio per le pari opportunità 2

GRECO (*Forza Italia*) 4, 6, 9 e *passim*

SCOPELLITI (*Forza Italia*) ... 5, 9, 13 e *passim*

* CARUSO Antonino (AN) ... 5, 10, 14 e *passim*

PETTINATO (*Verdi-L'Ulivo*), relatore 7, 11, 15 e *passim*

PERUZZOTTI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 8

CORLEONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 7, 12, 13 e *passim*

BERTONI (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 19

D'ALESSANDRO PRISCO (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 22

* LUBRANO DI RICCO (*Verdi-L'Ulivo*) 23, 24

Rinvio della discussione:

(3886) *Deputati BALOCCHI ed altri. - Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE 25

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta e per lo svolgimento a risposta immediata:

PRESIDENTE Pag. 26, 27

LAURO (*Forza Italia*) 26

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

PRESIDENTE 27

CARUSO Antonino (AN) 27

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 30 APRILE 1999 ... 28

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2675:

Articolo 1 ed emendamenti 29

Articolo 2 ed emendamenti 31

Articolo 3 ed emendamenti 33

Articolo 4 34

Articolo 5 ed emendamento 35

Articolo 6 ed emendamenti 35

Articolo 7 ed emendamenti 36

Articolo 8 37

ALLEGATO B

TESTO CONSEGNATO DAL SENATORE PERUZZOTTI 39

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 42

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione e deferimento 42

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 42

Annunzio di presentazione 43

GOVERNO

Trasmissione di documenti 43

INTERROGAZIONI

Integrazione dei Ministri competenti ..	Pag. 43
Annunzio	27
Interrogazioni	43

Da svolgere in Commissione..... Pag. 60

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2675) *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*

(72) *D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per la Repubblica: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-II Centro.

(159) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2675

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è chiusa la discussione generale ed il relatore ha rinunciato alla replica.

BALBO, *ministro senza portafoglio per le pari opportunità*. Il testo è innovativo, perché prefigura un intervento energico a tutela delle vittime di violenze nelle relazioni familiari, ma ne rispetta le scelte, consentendo l'opzione tra l'adozione di misure rapide in sede penale o in sede civile, senza trascurare meccanismi che possano favorire la ricomposizione tra le parti. Ne è perciò auspicabile la rapida approvazione, anche se esso dovrà essere accompagnato dall'intensificazione delle iniziative di assistenza e di sostegno alle vittime e di diffusione di una cultura contraria alla violenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti.

GRECO (FI). La proposta di soppressione dell'articolo 1 nasce dalle perplessità in ordine ai rischi di appesantimento della macchina processual-penalistica e di abuso delle misure cautelari, in assenza di un'adeguata tutela del principio del contraddittorio. Illustra l'1.3 e l'1.2.

SCOPELLITI (FI). Motiva l'1.10.

CARUSO Antonino (AN). Dà ragione dei suoi emendamenti, dichiarandosi comunque non persuaso della bontà del provvedimento.

PETTINATO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.101 e 1.103 (Nuovo testo); si rimette all'Assemblea sull'1.102. Esprime parere contrario sugli altri.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È favorevole all'1.102; per i rimanenti, concorda col relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1, 1.10, 1.100, 1.2 e 1.3. Risultano invece approvati l'1.101, l'1.102 e l'1.103 (Nuovo testo).

PERUZZOTTI (LNPI). Dichiaro voto favorevole sull'articolo 1 e sul disegno di legge nel suo complesso, chiedendo che il testo completo della dichiarazione venga allegato ai Resoconti della seduta.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito. (v. *Allegato A*).

Il Senato approva l'articolo 1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SCOPELLITI (FI). Illustra il 2.10.

GRECO (FI). Dà conto degli emendamenti a sua firma.

CARUSO Antonino (AN). Sottoscrive ed illustra il 2.100. Aggiunge la firma al 2.1 e al 2.4.

PETTINATO, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si associa.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.10, 2.1 e 2.100.

CARUSO Antonino (AN). Chiede la controprova su quest'ultima votazione.

PRESIDENTE. La controprova non è necessaria, data l'evidenza del risultato.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

CARUSO Antonino (AN). Dichiara voto contrario sull'articolo 2.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SCOPELLITI (FI). Dà per illustrato il 3.10.

GRECO (FI). Illustra i suoi emendamenti.

CARUSO Antonino (AN). Ritira il 3.100.

PETTINATO, *relatore*. È favorevole soltanto al 3.3 (Nuovo testo).

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda col relatore.

Il Senato, dopo aver respinto gli emendamenti 3.10, 3.1 e 3.2,

approva il 3.3(Nuovo testo), l'articolo 3, nel testo emendato e l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento ad esso riferito.

CARUSO Antonino (AN). Lo ritira

Il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SCOPELLITI (FI). Illustra il 6.20, soppressivo dell'intero articolo.

CARUSO Antonino (AN). Ritira il 6.100.

GRECO (FI). Ritira il 6.1.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SCOPELLITI (FI). Ritira il 7.100.

PETTINATO, *relatore*. Pur ribadendo la propria personale preferenza per il testo approvato dalla Commissione, illustra il 7.200, che recepisce il parere della Commissione bilancio.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprime un parere obbligatoriamente favorevole.

CARUSO Antonino (AN). Motiva il voto contrario al 7.200.

BERTONI (DS). Dichiaro voto favorevole sul 7.200, nella considerazione che la parte da sopprimere, estranea alla legge in esame, potrà costituire oggetto di un provvedimento *ad hoc*.

Il Senato approva l'emendamento 7.200, l'articolo 7, nel testo emendato e l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GRECO (FI). Ribadendo le perplessità già espresse in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 1, dichiara il voto favorevole del Gruppo FI.

SCOPELLITI (FI). In dissenso del Gruppo, si asterrà dal voto.

CARUSO Antonino (AN). Le norme che il Senato si accinge a varare contengono errori conclamati a danno dei cittadini, cui ha tentato invano di porre rimedio con i suoi emendamenti. Da qui il voto contrario al testo.

D'ALESSANDRO PRISCO (DS). Dichiara il voto favorevole del Gruppo, che da tempo avvertiva la necessità di intervenire con norme a salvaguardia dei soggetti più deboli all'interno dei nuclei familiari. (*Applausi dal Gruppo DS e del relatore Pettinato*).

LUBRANO di RICCO (Verdi). Annuncia il convinto voto favorevole del Gruppo.

PETTINATO, *relatore*. È con particolare soddisfazione che si accinge a votare a favore di un testo, frutto del serio lavoro svolto in Commissione. Il provvedimento, non contenendo alcuna distinzione al riguardo, consentirà di tutelare anche i cittadini all'interno delle convivenze tra persone dello stesso sesso.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2675, nel testo modificato, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Risultano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 72 e 159.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Considerato che la Commissione di merito ha concluso i lavori sul disegno di legge n. 3886 nella seduta notturna di ieri, in attesa della scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti, ne rinvia l'esame ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

LAURO (FI). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-13507 e chiede che, in sede di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, il Governo si pronunzi sulle infondate ed allarmistiche notizie apparse sulla stampa britannica in ordine alla sicurezza delle coste italiane.

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta.

Sulla discussione del disegno di legge n. 3807

CARUSO Antonino (AN). Chiede delucidazioni alla Presidenza sull'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea del disegno di legge n. 3807, di cui non è ancora iniziato l'esame in Commissione di merito.

PRESIDENTE. Si tratta di un'indicazione ordinatoria, che verrà modificata in ragione dell'andamento dei lavori della Commissione.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 30 aprile 1999. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 17,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, De Guidi, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Ossicini, Pagano, Pellegrino, Rocchi, Sartori, Staniscia, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Cioni, Cusimano, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Rizzi, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini, e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Loreto e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Centaro, Cirami e Del Turco, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari; Giovanelli e Manfredi, per partecipare ad un convegno organizzato dalla Commissione ambiente del Bundestag.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari

(159) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2675

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2675, 72 e 159.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e il relatore, senatore Pettinato, ha rinunciato alla replica.

Ha pertanto facoltà di parlare il Ministro.

BALBO, *ministro senza portafoglio per le pari opportunità*. Signora Presidente, terminata la discussione generale desidero riprendere solo pochi punti, perché mi sembra vi sia un ampio consenso sulla gravità di questo fenomeno e sul suo carattere diffuso.

Abbiamo i dati delle denunce, circa 2.000 all'anno, che naturalmente mostrano solo l'emergere di un fenomeno che in moltissime situazioni è invece sotterraneo, nascosto. Abbiamo anche i dati di una recente indagine ISTAT, più ricchi nel fornirci un quadro completo. Da tale indagine risulta che gli episodi di violenza domestica sono presumibilmente circa il 5 per cento del totale di tutti i fenomeni rilevati. Detta percentuale offre una maggiore visibilità del fenomeno da un punto di vista quantitativo, ma la ricerca ISTAT mostra anche e soprattutto gli aspetti qualitativi e quindi la gravità di queste situazioni di violenza familiare, sia che riguardino le donne, sia che riguardino i bambini e i minori in generale.

Volevo premettere brevemente che oltre ad un provvedimento legislativo è molto importante che vi siano iniziative di sostegno e di carattere terapeutico rispetto alle vittime. In effetti, negli ultimi anni c'è stato un diffondersi di iniziative di volontariato: il telefono azzurro; il telefono rosa e i centri antiviolenza.

Il Ministero delle pari opportunità ha promosso un progetto, che si sta sviluppando in cinque città italiane, volto a creare una cultura

dell'antiviolenza – uso questa espressione – in relazione ad analoghe iniziative europee.

Quindi, sottolineo di nuovo che, a fianco dello strumento giuridico di cui oggi discutiamo che, come emerso anche nel corso della discussione generale, è considerato innovativo ed utile per una serie di caratteristiche (quali, in particolare, lo sforzo di attuare una procedura rapida che, di fronte ad una situazione come questa, rappresenta effettivamente l'aspetto più importante e forse il più risolutivo), c'è un'attenzione sempre più forte alla crescente gravità del fenomeno o ad una nostra maggiore percezione della sua gravità.

Colgo l'occasione per ringraziare la Commissione giustizia, che ha svolto un lavoro di approfondimento e di miglioramento del testo inizialmente presentato, e gli intervenuti, che in effetti hanno aiutato a mettere a fuoco soprattutto la logica del provvedimento. Detta logica, che richiamo solo brevemente perché è già stata presa in esame, corrisponde alla possibilità di dare alle persone coinvolte due opzioni, cioè di scegliere tra una procedura più dura dal punto di vista punitivo della persona che commette violenza e una misura che ha un carattere diverso, a seconda delle condizioni specifiche in cui la violenza si manifesta e si realizza.

Credo che, pure in un'iniziativa come questa di tutela delle persone che si trovano in condizioni di rischio o di debolezza, sia che si tratti di donne o di bambini in situazioni di violenza familiare, occorra lasciare questa libertà di scelta.

Quindi l'aspetto che mi sembra importante sottolineare è la necessità di un intervento legislativo molto più energico e risolutivo di quanto non si avesse nella situazione precedente, ma pure fortemente rispettoso della libertà di scelta e anche, nella maggior misura possibile, mirante alla composizione o moderazione della situazione di conflittualità familiare. Infatti, è evidente a tutti come situazioni di questo tipo possano anche essere superate o ricomposte nel tempo, a seconda della volontà e delle scelte delle persone coinvolte; quindi, sarebbe anche molto rischioso intervenire dall'esterno, se non nella consapevolezza della delicatezza delle questioni.

Questo tipo di provvedimento ed alcuni degli emendamenti proposti ci sembra corrispondano davvero in modo positivo all'intenzione iniziale con cui si è mosso il Governo e quindi da questo punto di vista sollecitiamo una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 7, comma 1, dalle parole: «ai procedimenti di cui» fino alle parole: «della presente legge, e». Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2675, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRECO. Signora Presidente, avrei evitato di illustrare i miei emendamenti se avessi avuto la possibilità di intervenire questa mattina in sede di discussione generale. Debbo innanzi tutto dire che mi preoccuperebbe molto se l'emendamento 1.1 non fosse accolto; con esso, infatti, propongo la soppressione dell'intero articolo 1 che è quello riguardante la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, misura di natura penale. Infatti, mi rende fortemente perplesso l'opportunità di introdurre tra le misure coercitive questo nuovo strumento penale con il quale a mio parere si corre il rischio soprattutto di abusi nel ricorso alle misure cautelari ed altresì di appesantire ulteriormente la macchina processual-penalistica. Del resto, non mi sembra giusto pensare di ampliare le misure di natura penale senza prima essersi preoccupati di rafforzare le garanzie individuali e, soprattutto, il principio del contraddittorio. In questo modo ancora una volta introduciamo una misura cautelare penale, fortemente limitativa delle libertà individuali, senza aver pensato di ascoltare, prima dell'emissione di tali misure, la persona indagata o imputata.

Ritengo peraltro che l'esigenza di contromisure rispetto alle violenze familiari possa considerarsi soddisfatta con l'introduzione di nuovi strumenti civilistici quali sono quelli previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento. In ogni caso, mi sono anche preoccupato di proporre, in via subordinata e gradatamente, degli emendamenti che, più che soppressivi, sono correttivi di alcune parti dell'articolo 1.

A questo proposito mi corre l'obbligo di sottoporre ai colleghi presenti in Aula una questione: laddove dovesse passare in maggioranza l'orientamento di introdurre la misura cautelare di natura penale prevista nell'articolo 1, quanto meno ci dovremmo preoccupare di introdurre nel processo penale maggiori garanzie del diritto di difesa con l'approvazione dell'emendamento 1.3 aggiuntivo del comma 6-bis che porta appunto la mia firma e che prevede che l'imputato o l'indagato prima di essere colpito da questa misura – che ripeto ancora una volta non è grave come gli arresti domiciliari o la detenzione in carcere, ma è pur sempre una misura che incide fortemente sulla libertà dell'individuo – venga ascoltato dal giudice. Non vorrei infatti che venisse strumentalizzato il ricorso al giudice penale anche da parte di chi si ritiene vittima di abusi familiari e che quindi l'indagato o l'imputato venissero colpiti da questa misura senza prima essere ascoltati dal giudice. Pertanto, con l'emendamento 1.3 si propone, quanto meno in via subordinata, laddove non si dovesse sopprimere la norma che prevede la misura cautelare che – ripeto – è di natura penale, che il giudice prima dell'emissione di questo tipo di misura debba procedere all'interrogatorio dell'imputato, o come proposto in un altro emendamento dal collega Caruso Antonino, «dell'indagato».

SCOPELLITI. Signora Presidente, illustrerò molto semplicemente il mio emendamento 1.10. Esso si propone di dare la facoltà al giudice di prescrivere la misura dell'allontanamento e quindi l'obbligo di lasciare immediatamente la casa familiare e quant'altro: è la stessa facoltà prevista anche nei commi 2 e 3, e quindi mi sembrerebbe corretto lasciare la facoltatività anche in questo contesto.

* CARUSO Antonino. Signora Presidente, illustrerò i miei emendamenti celermente.

L'emendamento 1.100 si propone di aggiungere razionalità all'articolo prevedendo, nell'eccezionalità della misura che si intende introdurre, la possibilità di estenderla non solo alla figura dell'imputato, ma anche a quella dell'indagato.

Non sono – devo dirlo con grande franchezza – assolutamente persuaso della bontà di questo provvedimento anche in questa sua specifica parte, però una volta che la maggioranza deciderà (come si sta affrettando a decidere) di introdurre questa norma, credo che la stessa debba essere potenziata per renderla efficace, per così dire, a tutto tondo.

L'emendamento 1.101 incide sulla parte immediatamente seguente la parola «avvicinarsi» posta al comma 3, capoverso 2, dell'articolo 1 e risponde alla stessa esigenza che ho poc'anzi commentato: quella, cioè, di potenziare la norma e renderla efficace a tutto campo, una volta che si è deciso di introdurla.

L'emendamento 1.102 costituisce una semplice riformulazione del testo e quindi non introduce rilevanti contenuti innovativi, se non attraverso il concetto di «limitazione» che mi sembra più opportuno e più specifico rispetto a quello di «modalità» e comunque, come ho detto, non ha rilevanti contenuti innovativi dal punto di vista sostanziale.

Contenuti innovativi li ha invece l'emendamento 1.103 (Nuovo testo), il quale muove dalla seguente considerazione: attraverso l'attribuzione della potestà per il giudice penale di assumere in uno a provvedimenti che riguardano le modalità di allontanamento, di visita, quanto occorre (o quant'altro, come anche quelle dell'assegno di mantenimento), quando questo è reputato necessario, questa facoltà, questa potestà attribuita al giudice penale costituisce un'evidente eccezione rispetto al sistema vigente. Rendendomi conto del fatto che, quando il giudice deve operare in condizioni di oggettiva urgenza, è razionale che possa provvedere (ripeto per la seconda volta l'espressione, e me ne scuso) «a tutto campo», mi è però sembrato altrettanto razionale determinare una sorta di bilanciamento, qualora questo provvedimento debba essere poi soggetto ad impugnazione. Questo emendamento, quindi, prevede che l'impugnazione non segua il percorso gerarchico del giudice penale che ha assunto il primo provvedimento, ma venga ricondotta nell'ambito generale del sistema e quindi venga decisa dal giudice civile che sarebbe ordinariamente competente ad assumere provvedimenti di questo tipo: il tutto, attraverso lo schema rapido di decisione previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile, che è quello del rito camerale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, pensavo che avremmo proceduto nell'illustrazione degli emendamenti uno di seguito all'altro. Mi permetto di sottolineare che nell'illustrare l'emendamento 1.1 ho illustrato anche l'emendamento 1.3: vorrei dunque chiedere se mi è consentito di illustrare molto brevemente l'emendamento 1.2, al quale non ho accennato affatto.

PRESIDENTE. È una prassi un po' insolita, senatore Greco.

GRECO. Pensavo, come ho detto poc'anzi, che avremmo proceduto...

PRESIDENTE. Mi sorprende piacevolmente il fatto che lei ogni volta, rispetto alla fase dell'illustrazione degli emendamenti, chieda chiarimenti.

GRECO. Sono distratto!

PRESIDENTE. Ha dunque facoltà di parlare.

GRECO. La ringrazio, signora Presidente. Con l'emendamento 1.2 propongo di sopprimere le parole da: «ai locali» sino a: «in particolare», perché ritengo che in tal modo si possano evitare serie difficoltà nella individuazione dei locali da ritenersi «abituamente frequentati dalla persona offesa».

Vi sottopongo un esempio pratico, perché gli esempi sono in grado di illustrare meglio la vicenda giudiziaria che viene sottoposta all'esame del giudice civile o penale. Mi pongo per esempio la seguente domanda (e la rivolgo anche al relatore, che è un esperto di diritto ed un operatore della giustizia): la casa della suocera, la quale continua ad intrattenere buoni rapporti con la nuora, parte offesa per comportamenti violenti da parte del marito, che pur prosegue, anch'esso, a frequentare la casa della sua famiglia di origine, può essere considerata luogo abitualmente frequentato dalla vittima degli abusi familiari e quindi può rientrare fra i siti cui potrebbe essere impedito l'accesso all'autore del fatto-reato o del fatto comunque pregiudizievole, di cui al successivo articolo 3?

Mi sembra che affidando al magistrato l'individuazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima ci si vada ad impelagare in un discorso di difficile interpretazione. Poiché il testo in esame contiene già una garanzia, costituita dall'individuazione specifica dei luoghi particolari, mi permetto di suggerire che venga eliminata l'indicazione più generica, anche perché il riferimento – che, sottolineo, a mio modesto parere non è specifico – ai «locali abitualmente frequentati dalla persona offesa» mi pare consenta una estensione eccessiva, spropositata rispetto alla misura penale che vogliamo introdurre.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PETTINATO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 1.1 e 1.10. A proposito di quest'ultimo desidero far notare alla senatrice Scopelliti che se il giudice decide di emettere il provvedimento, deve prescrivere e quindi non ha senso la formulazione «può prescrivere» da lei proposta.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 1.100 in quanto tutta la materia delle misure cautelari fa un riferimento costante all'imputato.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.101.

Il mio parere è invece contrario all'emendamento 1.2 e rispondo al senatore Greco che nello stabilire le modalità di esecuzione del provvedimento il giudice potrà anche occuparsi di quegli aspetti di dettaglio cui egli ha accennato.

Mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento 1.102 poiché si tratta di un mutamento di formulazione che non mi sembra, per la verità, molto radicale rispetto a quella attuale poiché la previsione di modalità implica certamente anche la possibilità di imporre limitazioni.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.103 (Nuovo testo).

Esprimo parere contrario all'emendamento 1.3 in quanto la natura urgente del provvedimento non consente i rallentamenti che potrebbero derivare dalla necessità di interrogare preventivamente l'imputato; comunque siamo nell'ambito di un procedimento penale in cui l'imputato è già assistito dalle garanzie previste dalla legge.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signora Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, con una sola eccezione: esprimo parere favorevole all'emendamento 1.102.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Scopelliti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.103 (Nuovo testo), presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, la mia dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 1 vale anche come dichiarazione di voto a favore dell'intero provvedimento.

Gli episodi di violenza sui soggetti deboli della nostra società, quali i minori, gli anziani, le donne e le persone disabili, hanno purtroppo assunto da tempo una particolare rilevanza nella cronaca quotidiana. È triste rilevare che, in una società che si vuole pacifica come la nostra, la maggior parte di questi episodi avvenga tra le mura domestiche, o comunque all'interno dello stretto ambito parentale. È preoccupante vedere che i protagonisti sono figure fondamentali per la convivenza civile e lo sviluppo della società quali il marito, i genitori e i parenti.

È un capitolo drammatico, quello delle violenze, ma anche ampiamente sconosciuto. Rispetto agli episodi doverosamente riportati dalle casistiche ospedaliere, quelli che vengono alla luce grazie alle fonti giudiziarie, in base a denunce e condanne, sono di gran lunga più contenuti. Purtroppo la vittima può non avere la capacità, o la forza, di ribellarsi denunciando il proprio persecutore. Tanto più procede il rapporto violento, tanto più l'assalito perde il potere di reagire, il coraggio e l'autostima. È il cosiddetto processo di vittimizzazione.

E le vittime maggiori sono le donne e i bambini, proprio coloro che ripongono naturale fiducia negli uomini e negli adulti del proprio gruppo parentale o familiare; proprio coloro che, per la propria posizione di debolezza, possono non avere i mezzi o la capacità di chiedere aiuto o possono temere che, chiedendolo, finiranno per essere ulteriormente abbandonati e brutalizzati, che temono, o hanno già sperimentato,

ritorsioni da parte dell'aggressore, che nutrono sfiducia nel sistema giudiziario e nelle capacità altrui di fornire comprensione.

Signora Presidente, poiché il mio intervento è abbastanza lungo, per non tediare ulteriormente l'Assemblea, chiedo che la seconda parte sia pubblicata in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Peruzzotti.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SCOPELLITI. Signora Presidente, l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, con l'obiettivo di allargare e differenziare gli strumenti di tutela della vittima delle violenze domestiche, crea, a mio avviso, una nuova azione civile dai contenuti incerti. L'ambito di intervento del giudice civile risulta, infatti, quanto mai ampio e quindi indefinito, come denota l'espressione «grave pregiudizio all'integrità fisica e morale» che dovrebbe costituire il presupposto dell'intervento del giudice.

Non si comprende – per lo meno io non comprendo – per quale ragione il giudice civile debba essere in grado di cogliere la gravità della situazione familiare meglio di quello penale, a meno che non si voglia espressamente svincolare l'emanazione di provvedimenti cautelari (l'allontanamento, il pagamento dell'assegno e quant'altro) dalla commissione di reati o, comunque, da una condotta specificamente lesiva dei diritti individuali.

La maggiore ampiezza del possibile intervento del giudice civile, indicata come un risultato positivo o, addirittura, peculiare della normativa, potrebbe invece configurare dei casi di punizione senza colpa o almeno senza la previsione di fattispecie di colpa fornite di una pur minima tipicità.

In questo quadro, il ricorso al giudice civile si giustificerebbe in quanto espediente per eludere il necessario rigore del vaglio del giudice penale, rigore che, a mio avviso, non deve mancare. Tale interpretazione è avvalorata anche dal fatto che entrambe le misure innovative (allontanamento e assegno di mantenimento) sono previste sia in sede penale che in sede civile; anzi l'azione civile, per i tempi notoriamente ben più lunghi di quella penale, è esplicitamente ritenuta più a rischio di inadempimento.

Per questi motivi chiedo, con l'emendamento 2.10, la soppressione dell'articolo 2.

GRECO. Signora Presidente, questa volta sono attento e illustro tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 di cui sono firmatario.

Con l'emendamento 2.1 propongo di sopprimere il riferimento all'integrità morale perché trattasi di un richiamo di incerta qualificazione. Sappiamo tutti quanto pericoloso sia affidare alla giurisprudenza la

nozione e la qualificazione di ciò che è morale e di ciò che non è morale. L'incertezza potrebbe essere causa di giudizi contrastanti e di disparità di trattamento nella concreta applicazione dell'ordine di protezione; tanto più che, ove esso dovesse consistere nell'allontanamento dalla casa familiare – alludo all'ordine di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) – è già consentito adottarlo in sede penale ai sensi dell'articolo 282-bis, come previsto nell'articolo 1, comma 3, che la maggioranza ha approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, anche in questo caso il riferimento «o di domicilio» andrebbe – secondo me – soppresso, perché altrimenti (come è stato anche fatto osservare nel parere della 1ª Commissione, e sottolineo il fatto che tale Commissione ha fatto pervenire pareri contrari all'orientamento della Commissione giustizia) si potrebbe correre il rischio di far dipendere dalla volontà di una delle parti, cioè di una parte privata, il radicamento territoriale della competenza.

In relazione all'emendamento 2.3, devo dire che l'espresso riferimento ai servizi sociali è – a mio parere – opportuno, perché proprio essi nella fase istruttoria potrebbero essere i soggetti pubblici più idonei ad illuminare la vicenda, essendo le entità territoriali aventi una diretta cognizione delle situazioni familiari. Quindi, è bene che al giudice si indichi questa traccia, perché è il soggetto attento ad esaminare le vicende familiari e, pertanto, potrebbe essere quello più idoneo e più competente a dare i riferimenti opportuni prima che vengano emesse le misure cautelari.

Infine, con l'emendamento 2.4 propongo di sostituire l'indicazione della forma del provvedimento decretizio con quella dell'ordinanza. Credo, infatti, che questo tipo di provvedimento sia più appropriato, o meglio sia meno rigido rispetto ai provvedimenti decretizi. In ogni caso, ha anche una forma ed un contenuto più garantistico rispetto a quella che potrebbe avere il provvedimento giurisdizionale del decreto.

PRESIDENTE. Senatore Caruso Antonino, stante l'assenza del senatore Bucciero fa proprio l'emendamento 2.100?

CARUSO Antonino. Signora Presidente, preliminarmente chiedo che gli uffici rettifichino la paternità di questo emendamento che, come tutti gli altri che recano la mia firma, è ascrivibile essenzialmente a me e poi al senatore Bucciero. Se dal punto di vista formale lei preferisce che lo faccio mio, non ho al riguardo problemi, come non li ho nel caso in cui sia necessario aggiungere la mia firma.

A proposito dell'aggiunta di firma, chiedo che mi sia consentito di farlo anche in relazione agli emendamenti 2.1 e 2.4 del senatore Greco, se quest'ultimo me lo consente.

GRECO. Sì.

CARUSO Antonino. Per quanto riguarda l'emendamento 2.100, so già in qualche misura che il Governo e il relatore potrebbero esprimere su di esso un'opinione contraria e, quindi, spendo qualche

parola confidando di poterli persuadere sulla base del seguente ragionamento.

Il secondo comma dell'articolo 2 individua il giudice che deve pronunciarsi sul provvedimento, che è un provvedimento specifico e devo dire che più specifico di così non potrebbe essere. Si tratta, infatti, dell'allontanamento di un soggetto da un luogo, che non è altro che la casa dove vi è la convivenza o la famiglia ha domicilio. A me sembra che solo il giudice del luogo dove si verifica questo evento, o meglio dove l'evento dell'allontanamento dovrà verificarsi, possa essere competente a giudicare sulla domanda. Dico questo perché nell'opposto caso, cioè qualora rimanesse la dizione ora contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 (tale comma prevede la competenza del giudice del luogo dove ha domicilio o residenza la parte istante), potremmo ragionevolmente affidare la competenza a decidere su tale domanda ad un giudice di tutt'altro luogo rispetto a quello dove l'evento dell'allontanamento deve verificarsi. Mi spiego meglio.

Il soggetto istante può avere tranquillamente residenza e domicilio ad Agrigento e chiedere l'allontanamento di colui il quale gli usa violenza nella città di Bolzano, perché in essa ha realizzato una convivenza.

Andare a stabilire qual è il tipo di convivenza, che può essere anche una convivenza non totale, non generalizzata (stiamo discutendo di ipotesi di vita quotidiana che devono essere, credo, dal legislatore considerate in tutta la loro poliedricità possibile), per decidere se a questo tipo di convivenza corrisponde un concetto accettabile di domicilio, esclusa la residenza, mi sembra assolutamente improprio.

Pertanto, richiamo su questo aspetto del problema l'attenzione del relatore che del Governo affinché si provveda a stabilire la competenza in ragione del luogo dove il provvedimento deve avere materiale esecuzione, perché di questo in realtà si tratterebbe qualora fosse approvato l'emendamento 2.100.

Peraltro voglio aggiungere – non certo per i colleghi che hanno quotidianità con queste vicende – che l'inversione del principio generale della competenza in capo alla parte istante rispetto alla parte resistente piuttosto che alla parte convenuta costituisce un'eccezionalità di sistema che mi sembra dovrebbe essere diversamente e meglio giustificata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PETTINATO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.10 e 2.1. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 2.100 in quanto la formulazione attuale, che peraltro riproduce quella normalmente utilizzata dal codice, offre maggiore certezza, mentre l'emendamento proposto rischierebbe di introdurre nel procedimento una serie di questioni preliminari relative all'accertamento sulla convivenza che potrebbe anche vanificare la possibilità di applicare la legge quando essa sarà approvata.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 2.2 nonché all'emendamento 2.3; circa quest'ultimo, o i servizi sociali in qualche modo hanno compiuto già un'attività pregressa sicché hanno qualcosa da dire – e in questo caso, se ciò viene segnalato al giudice, potendo egli compiere gli atti di istruzione necessari, potrà sentirli comunque – oppure, se non hanno compiuto precedentemente alcuna attività, la consultazione si ridurrebbe ad una consulenza sull'oggetto della decisione, che non è ovviamente possibile perché spetta unicamente al giudice.

Esprimo infine parere contrario anche sull'emendamento 2.4.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si associa ai parere espressi dal relatore, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Scopelliti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Greco e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento e le chiedo di procedere poi alla controprova.

PRESIDENTE. Sì, senatore Caruso, ma prima verificiamo il voto dell'Assemblea.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Senatore Caruso, è difficile che io possa procedere alla controprova con quattro voti a favore. È chiaro che l'emendamento 2.100 non è approvato.

CARUSO Antonino. Allora non proceda alla controprova.

PRESIDENTE. Forse avrebbe dovuto chiedere un altro tipo di votazione; ma a questo punto non posso far altro che dichiarare non approvato l'emendamento 2.100.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Greco e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario a questo articolo, con riferimento all'impossibilità che vi è stata per me di persuadere il relatore e il Governo riguardo al secondo comma. Tale comma, così come viene proposto, rappresenta una ragione di possibile iniquità e di possibile ingiustizia nonché un esempio di non corretta tecnica legislativa e giuridica: di questa approvazione io non desidero essere partecipe e quindi lascio volentieri ai colleghi di esserne protagonisti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SCOPELLITI. L'emendamento 3.10 si illustra da sé, signora Presidente, perché è conseguente alla presentazione dell'emendamento precedente 2.10 che voleva sopprimere l'articolo 2.

GRECO. Signora Presidente, con l'emendamento 3.1 propongo di aggiungere dopo la parola: «pregiudizievole», le altre: «indipendentemente se convenuto o istante», perché a mio parere limitare la possibilità di applicazione della misura di allontanamento al solo convenuto, presenta il rischio di azioni strumentali e preventive. Chi inoltra l'istanza *ex* articolo 2 deve invece sapere che ove mai la posizione del soggetto che ha tenuto la condotta pregiudizievole dovesse apparire ribaltata rispetto a quella rappresentata nel ricorso al giudice, a seguito dell'istruzione sommaria che lo stesso compie, correrebbe esso stesso il rischio della misu-

ra dell'ordine di protezione. In questo modo lo si indurrebbe ad essere prudente nel ricorso allo strumento processualistico. Quante volte abbiamo assistito a cause civili temerarie, e che continuano ad esserlo, nella speranza che il cosiddetto attore non subisca conseguenze per questa temerarietà?

Nel momento in cui si introduce questo strumento, ossia si prevede che, indipendentemente dalla posizione assunta dalla parte privata nel momento in cui ricorre al giudice, la parte convenuta possa ribaltare le accuse, è giusto anche che, nell'interesse della pace familiare, si adottino dei provvedimenti nei confronti di colui che ha dato causa al giudice civile. Mi permetto di segnalare questa situazione. Adottando il mio suggerimento, si potrebbe innanzitutto scoraggiare il ricorso frequente allo strumento civile.

L'emendamento 3.2 ha la stessa *ratio* di un emendamento precedentemente illustrato con poca fortuna.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Greco.

GRECO. Signora Presidente, mi scusi, ma devo illustrare ancora un altro emendamento, il 3.3 nel suo nuovo testo.

PRESIDENTE. Senatore Greco, non c'è niente da fare, lei con gli emendamenti ha poca dimestichezza.

GRECO. È vero, sarà perché sono alla mia prima legislatura.

PRESIDENTE. Senatore Greco, può darsi, comunque la legislatura è cominciata da tre anni.

GRECO. Signora Presidente, l'emendamento in questione mi era proprio sfuggito; con esso ho accolto, e lo dico pubblicamente, un suggerimento del relatore. L'intenzione è quella di sopprimere le parole: «una sola volta» (così come già previsto dalla vecchia formulazione) e: «per non più di tre mesi» e di aggiungere alla fine le altre: «per il tempo strettamente necessario». La limitazione della proroga ad una sola volta, per un termine massimo di sei mesi, appare inadeguata allo scopo cautelare tenuto conto che i gravi motivi che giustificano la proroga potrebbero persistere anche oltre il complessivo termine dell'anno, così come formulato. Se i gravi motivi che hanno provocato la misura cautelare persistessero anche dopo un anno o dopo la prima volta che è già stata prorogata, magari di due o tre mesi, cosa dovrebbe fare il giudice? Sarebbe forse costretto a revocare la misura, pur in presenza di gravi pregiudizi della condotta del chiamato in causa?

CARUSO Antonino. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PETTINATO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.10 e 3.1. A proposito di quest'ultimo, vorrei ricordare al senatore Greco, poiché egli continua ad usare l'espressione: «misura cautelare», segno evidente che pensa al provvedimento penale, che qui ci troviamo in tema di provvedimento civile.

GRECO. È vero, mi sono sbagliato, avrei dovuto parlare di ordine di protezione.

PETTINATO, *relatore*. In questo caso la domanda riconvenzionale consente al giudice di decidere eventualmente anche sull'istanza del convenuto. Quindi non è necessario aggiungere le parole previste dall'emendamento. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 3.2 e favorevole sul 3.3, così come riformulato dal senatore Greco.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Scopelliti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

L'emendamento 3.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3 (Nuovo testo), presentato dal senatore Greco.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, ritiro l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SCOPELLITI. Signora Presidente, l'emendamento 6.20 è conseguente alla presentazione degli emendamenti soppressivi presentati agli articoli 2 e 3.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 6.100.

GRECO. Signora Presidente, questa volta non posso sbagliarmi, perché l'emendamento è uno solo.

Quelli di cui ci stiamo occupando sono fatti circoscritti ai rapporti interfamiliari. Mi sembra giusto affidare la perseguibilità dell'inosservanza del provvedimento alle parti private...

FASSONE. È già scritto.

GRECO. Forse ho sbagliato. Evidentemente si trattava di un emendamento proposto da me in Commissione e non ho avuto modo di controllare il testo definitivo. Dunque ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Senatore Greco, anche questa volta c'era qualcosa che non andava.

Invito il relatore ad esprimersi sull'emendamento in esame.

PETTINATO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti presentati sull'articolo 6 ed essendo rimasto solo l'emendamento 6.20, presentato dalla senatrice Scopelliti, soppressivo dell'articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SCOPELLITI. Signora Presidente, l'emendamento 7.100 ha una sua continuità con gli emendamenti presentati e respinti. Quindi, a questo punto lo ritiro perché non ha più ragion d'essere.

PETTINATO, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 7.200 è stato formulato di necessità dopo il parere espresso dalla 5ª Commissione su questa materia.

Se la Presidente me lo consente, colgo l'occasione per ricordare che sul piano politico ero favorevole alla formulazione contenuta nel testo approvato dalla Commissione. Però nell'ipotesi probabile in cui l'Aula avesse accolto il rilievo della Commissione, era necessario ovviamente presentare un emendamento che consentisse di conservare l'articolo con gli effetti benefici dell'esenzione di spese bollo ed altro almeno per la materia che è oggetto di questo disegno di legge.

Pertanto, valutata la questione, invito l'Assemblea, qualora ritenesse di dover accogliere la segnalazione della 5ª Commissione, ad approvare l'emendamento 7.200.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signora Presidente, il parere mi sembra obbligato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, la Commissione bilancio non solo esprime pareri ma chiede anche la presentazione di emendamenti e il relatore di maggioranza...

PRESIDENTE. Senatore Caruso, la Commissione bilancio pone delle condizioni, lei lo sa meglio di me. Ha posto questa condizione.

CARUSO Antonino. La Commissione bilancio esprime pareri, pone condizioni e richiede emendamenti che il relatore di questa maggioranza puntualmente presenta; in questo caso, per eliminare, signor Sottosegretario, signora Presidente, l'unico aspetto realmente buono e valido, che va effettivamente a favore dei cittadini di questo provvedimento. Tutto il resto di questa legge è opinabile.

Ci sono colleghi che ne parlano molto male e altri che ne parlano molto bene; come sempre il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto. Io personalmente ho una posizione agnostica, non molto appassionata. Tuttavia, l'articolo 7, nella formulazione che è stata approvata in Commissione giustizia in Senato (perché questo avvenisse non sono stati sufficienti il voto del senatore Greco ed il mio, come a tutti è dato di intendere), è l'unica innovazione forte che – lo dico con parole molto rozze, ma efficaci – avrebbe consentito a questo Stato di garantire ai cittadini ed in maniera gratuita quanto meno un certo tipo di servizio.

È bene che i colleghi lo sappiano, perché poi dovranno votare. Per ragioni di numero non c'è la possibilità di chiedere un voto palese che viceversa in un caso di questo genere sarebbe stato dovuto. Ripeto, è bene che i colleghi sappiano quali atti la Commissione bilancio – e in questo caso, pur dispiaciuto, mi rivolgo al relatore, il quale con un esercizio di equilibrismo afferma che politicamente è d'accordo, ma poi firma un emendamento che praticamente stabilisce il contrario – desidera che vengano tassati, o meglio, che continuino a venir tassati.

Il Titolo II del libro IV del codice di procedura civile (il cui titolo recita: «Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone») riguarda la separazione personale dei coniugi, l'interdizione e l'inabilitazione, le disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta e le disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati e quant'altro. Ebbene, questo nostro Stato pensa di fare bilancio e «cassetta» non attraverso un'imposizione fiscale equa su tutti i cittadini ed in proporzione alle rispettive capacità – come mi sembra di ricordare che la Costituzione preveda – ma andando a tassare con bolli, marche, marchette, diritti, «dirittini», notifiche, tasse e registrazioni coloro i quali per loro colpa, per avventura presentano determinati atti. L'ho detto ieri come battuta e lo ripeto oggi più seriamente che: «è proprio vero che tante volte la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo»! In tal modo questo Stato e questa maggioranza perdono l'occasione di impedire che ciò continui ad avvenire e intendono fare cassa e «cassetta» su questo tipo di disgrazie.

Io credo che non ci sia nessuno che chieda un'interdizione o una inabilitazione per proprio divertimento, né che si separi per il proprio piacere; divorziano sia i poveri che i ricchi. Quindi ci sono delle condizioni, colleghi, in cui tutti i cittadini devono essere davvero uguali davanti alla legge e allo Stato. Se vogliamo riempirci la bocca con il termine «gratuità» per un certo tipo di servizi, come può essere ad esempio quello della sanità, dobbiamo avere anche la capacità e il coraggio di riempirci la stessa bocca anche con riferimento a queste vicende.

Se il Governo ha bisogno di risorse, le vada a cercare nelle maniere proprie, quelle che hanno scelto coloro i quali hanno stabilito la nostra Costituzione, con razionalità ed equità.

Ho sempre evitato di commentare i pareri che esprime la nostra Commissione bilancio e con i quali quotidianamente ormai sono abituato a misurarmi; debbo dire che lo faccio un po' per pigrizia oltre che per autopersuasione di quello che peraltro è pacifico e cioè la mia incapacità di confrontarmi con questo tipo di logiche. Tuttavia, credo che se superassi la pigrizia un giorno dovrei cominciare ad avventurarmi – come dovrebbero fare anche molti altri colleghi – nelle pieghe dei ragionamenti di questa Commissione. Desidero che i colleghi sappiano che in questo caso la Commissione bilancio sostiene che non vi sarebbe copertura, non perché ovviamente la norma generi un costo, ma perché essa crea le condizioni di una minore possibilità di gettito in termini assolutamente presuntivi.

Prima ho parlato dei diritti che evidentemente ha la Commissione bilancio di questo Senato, adesso desidero sottolineare anche le capacità

che ha questa stessa Commissione. Mi riferisco cioè a quella di avere una sfera di cristallo per sapere quanti saranno quei disgraziati cittadini che nel prossimo anno si separeranno, divorzieranno, dovranno chiedere l'inabilitazione o l'interdizione dei propri figli handicappati e via di seguito.

Ebbene, chiudo questo mio intervento dichiarando che voterò certamente contro il peggior emendamento che il relatore potesse scrivere e sottoscrivere, augurando che non ci siano più handicappati, che la gente non si separi e non divorzi più, in modo che il relatore della Commissione bilancio e il Ministro delle finanze vadano a cercare quattrini per finanziare le spese dello Stato nei luoghi opportuni senza ricorrere ad una vera e propria sottrazione ai danni dei cittadini ovvero perpetrare un vero e proprio insulto alla giustizia.

BERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signora Presidente, capisco le ragioni addotte dal senatore Antonino Caruso, con il quale condivido la passione nell'offrire ai cittadini una giustizia uguale ed equanime per tutti.

Al di là della questione di copertura (che esiste, anche se concerne un minore introito, perché la copertura riguarda sia i maggiori oneri che i minori introiti), mi sembra che la soppressione di questa parte del comma 1 dell'articolo 7, proposta dal relatore con l'emendamento in votazione, è giustificata dal fatto che è estranea ed aggiunge qualcosa al provvedimento. Infatti, i provvedimenti, le azioni connesse a questo provvedimento sono esenti da bollo e si giustificano con tutte quelle ragioni che il senatore Antonino Caruso ha speso per provvedimenti che non riguardano assolutamente il disegno di legge che abbiamo ora all'esame.

Senatore Antonino Caruso, vorrà dire che ci renderemo insieme promotori di un'iniziativa in questo senso: pretenderemo che il Governo dia una copertura a questa iniziativa, che sarà anche giustificata dal fatto che nel frattempo avremo approvato questo provvedimento.

Per questo ciò, voterò a favore dell'emendamento 7.200. (*Applausi della senatrice Bonfietti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.200, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame nel suo insieme è – a nostro parere – condivisibile e lo sarebbe stato ancor di più ove fossero stati apportati almeno alcuni dei correttivi che abbiamo tentato di proporre in Aula.

È condivisibile, a nostro modo di vedere, soprattutto nella sua apprezzabilissima *ratio* di offrire finalmente strumenti nuovi contro questo diffuso fenomeno della violenza domestica; strumenti che devono essere urgenti ed immediati, in favore di tutte le diverse vittime di questo tipo di violenza che – lo sappiamo, ce ne rendiamo conto soprattutto noi uomini (lo ammettiamo, noi uomini) – sono rappresentate quasi sempre dalle donne. Ma non dimentichiamo anche che molto spesso le vittime sono gli anziani, i bambini e talvolta anche i genitori stessi, che all'interno delle mura domestiche sono costretti a subire da soli, per esempio, il dramma della tossicodipendenza dei figli, abbandonati come sono da uno Stato e da un Governo (anche quello attuale) che in questa materia continua a fare soltanto della demagogia e poco o nulla si preoccupa di approntare, a fronte di una politica sempre più permissiva anche in materia di consumo e abuso di droghe, idonee strutture di recupero e riabilitazione. Da qui le violenti liti che avvengono all'interno delle mura domestiche.

È un provvedimento, questo, che Forza Italia condivide soprattutto nella parte in cui, con il nuovo e originale strumento civilistico del cosiddetto «ordine di protezione», offre la possibilità di intervento per situazioni di patologia familiare, come molto efficacemente ha illustrato e posto in rilievo il relatore.

È senz'altro condivisa l'esigenza di apprestare delle misure rapide, di natura cautelare e provvisoria, qual è l'allontanamento dell'autore della violenza ed eventualmente il pagamento di un assegno in favore della persona convivente, che molto spesso resta priva di mezzi adeguati, ovvero l'autorizzazione per l'istante di allontanarsi esso stesso dal domicilio coniugale.

Pertanto, ci troviamo d'accordo sul complessivo contenuto degli articoli 2 e seguenti del provvedimento, molto meno rispetto al contenuto dell'articolo 1.

Come ho già detto, e continuo anche adesso a ribadire, nutro forti, anzi fortissime perplessità in ordine alla sussistenza dell'esigenza di intervenire nel settore penale creando un'ulteriore misura coercitiva in aggiunta a quelle già previste nel capo II e alle norme interdittive contemplate nel capo III, del libro IV del codice di procedura penale: siamo abituati molte volte a non applicare le norme già in vigore e inventiamo nuovi strumenti che poi spesso restano ugualmente lettera morta.

La misura dell'allontanamento dalla casa familiare che si introduce con l'inserimento di una norma aggiuntiva all'articolo 282 del codice di

procedura penale a mio parere è superflua in presenza di misure cautelari che vanno dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria agli arresti domiciliari, dalla custodia cautelare in carcere al divieto e obbligo di dimora, di cui all'articolo 283 del codice di procedura penale.

Mi domando e vi chiedo se proprio quest'ultima misura non avrebbe potuto essere utilizzata e sfruttata meglio anche per questo tipo di violenze: al più si sarebbe potuta utilizzare anche nel caso delle violenze domestiche, delle quali si fa carico il provvedimento che stiamo per licenziare, intervenendo eventualmente con qualche modifica che avrebbe potuto permettere di fissare la dimora dell'imputato in luogo diverso da quello abitato dalla vittima anche qualora si proceda per delitti la cui punibilità non rientri nei limiti fissati dall'articolo 280 del codice di procedura penale, così come, a seguito di un mio emendamento accolto in Commissione, è stato previsto nel comma 6 dell'articolo 1.

Purtroppo, i miei suggerimenti non sono stati tutti accolti dall'Assemblea, anzi quasi nessuno; mi auguro però che possano esserlo (ed è per questo che ho preso nuovamente la parola anche in questa votazione finale) dai colleghi deputati. È proprio con questa speranza, oltre che con il convincimento che in ogni caso oggi abbiamo compiuto qualche piccolo passo avanti in materia di interventi contro le violenze domestiche, che dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SCOPELLITI. Signora Presidente, desidero dichiarare, in dissenso dal mio Gruppo, la mia astensione sul disegno di legge in esame.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, come ho detto prima, sul disegno di legge in esame ho una posizione poco appassionata, agnostica, che in definitiva mi avrebbe consentito di astenermi o addirittura di esprimere un voto favorevole se, quanto meno, fossero stati approvati alcuni perfezionamenti che mi sembravano indispensabili e che ho prima enunciato.

Così non è stato, perché i colleghi hanno ritenuto che una signora convivente a Milano, ma residente a Salerno, possa tranquillamente lasciare il luogo di convivenza, tornare da sua madre a Battipaglia, rivolgersi al magistrato di quella città ed ottenere un bel provvedimento di allontanamento cautelare (quindi non si sa se fondato o meno) in danno di un signore che continua ad abitare a Milano.

Colleghi, ci sono tre parole che, almeno a titolo personale, mi sento di dire e che non vorrei più ascoltare nei prossimi sette anni, e sono:

«Non ci sto». Ebbene, le pronuncio io in questa occasione perché mi sembra che i veri e propri errori conclamati, che sono stati compiuti oggi dai colleghi della maggioranza in quest'Aula sul provvedimento in esame, mi obblighino a tenermene fuori.

Non ripeto la questione che prima ho abbondantemente – e me ne scuso – illustrato in ordine all'unico valore aggiunto che era contenuto in questo provvedimento. Mi dispiace per il collega e grande amico Raffaele Bertoni, ma quello che egli ha enunciato, nella sua sorta di difesa d'ufficio della sciocchezza che è stata consumata, è solamente un vero paradosso: egli sostiene che colui il quale ottiene cautelatamente un provvedimento di allontanamento ha per questo diritto ad una esenzione fiscale a cui non ha diritto, invece, per esempio, colui il quale deve ricorrere ad un provvedimento di interdizione, colui il quale, non sapendo dove è finito a morire il proprio genitore, deve chiedere la dichiarazione di morte presunta. Mi sembra davvero un paradosso, che non è all'altezza della grande saggezza giuridica e della grande intelligenza, che ho sempre riconosciuto, che riconosco e che continuerò peraltro a riconoscere, del collega Raffaele Bertoni, il quale, preso dalla passione, finisce per difendere a volte l'indifendibile.

Lei, signora Presidente, mi ha prima giustamente ripreso quando ho chiesto la controprova: non vi era in effetti motivo. Questo provvedimento sarà votato tra pochi minuti da una ventina di senatori. Mi sembra vergognoso che pochi senatori si pronuncino su un argomento di questo tipo, costituendo maggioranza. Non è vero che costituiscono maggioranza; è inesistente e, su provvedimenti di questo tipo, anche per le ragioni del Regolamento del Senato, non può essere una maggioranza palese.

Avevo presentato un emendamento che la Commissione ha votato. Ai cittadini che mi hanno eletto e a tutti gli altri posso dire di aver tentato di introdurre un elemento di giustizia, un elemento di equità vera in un aspetto cardinale, qual è il servizio della giustizia a protezione delle persone. Non ci sono riuscito perché 19, 20 o 22 senatori della maggioranza si sono trovati ad esprimere avviso contrario. Pertanto, voterò contro il provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, in occasione della sua richiesta di controprova non l'ho ripresa ma ho semplicemente applicato il Regolamento, dopo aver ascoltato le ragioni che lei ha argomentato con serietà e passione.

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signora Presidente, signor sottosegretario, colleghi, il Gruppo dei Democratici di Sinistra esprimerà voto favorevole sul provvedimento; mi permetto di dire che lo farà con molta soddisfazione perché si conclude finalmente un *iter* che

è stato prolungato, con probabile vantaggio per la qualità del provvedimento stesso.

Il nostro è un voto favorevole molto sentito soprattutto perché nel nostro Gruppo la questione della violenza nelle relazioni familiari è stata spesso esaminata e approfondita. Dal Gruppo dei Democratici di Sinistra proviene una delle proposte che sono confluite nel disegno di legge. Desidero sottolineare che la nostra proposta ha tenuto in notevole considerazione le riflessioni ed i suggerimenti che scaturirono alcuni anni fa dalla conferenza internazionale promossa dall'Associazione donne magistrato italiane, che ebbe la forza e la capacità di individuare una tematica che non era presa in considerazione dall'impianto giuridico del nostro paese, cioè la possibilità di intervenire in situazioni di particolare tensione e di crisi acuta nei rapporti familiari, con grave danno per le situazioni reali che ricadono naturalmente sugli elementi più deboli della famiglia.

Lo strumento nuovo dell'ordine di protezione (mi riferisco soprattutto all'intervento assegnato in sede civile, che è applicabile solo nelle relazioni domestiche, come hanno sottolineato tutti i colleghi) nel nostro ordinamento ha il pregio di introdurre una particolare e tempestiva capacità di intervento da parte del giudice proprio per salvaguardare i soggetti più deboli del nucleo familiare, in anticipo rispetto a pronunciamenti definitivi del giudice e, quindi, con una capacità di intervento sulla realtà. Mi sembra questo il dato che rende importante e forte il provvedimento in esame.

A mio giudizio, non vi è nessuna lesione delle garanzie di cui naturalmente ciascun cittadino gode. Pertanto, abbiamo soltanto il vantaggio di mettere nelle mani dei magistrati degli strumenti che riescano ad intervenire su situazioni sociali che sono purtroppo molto diffuse. Che siano diffuse ce lo dicono studi, statistiche ed anche, purtroppo, la lettura quotidiana dei giornali.

Quindi, se abbiamo la capacità come legislatori di collegare la nostra azione, la nostra opera quotidiana alla volontà di intervenire per migliorare le condizioni di vita della gente, credo che mai come questa volta, o meglio questa volta come anche qualche altra, possiamo essere soddisfatti di mettere a disposizione strumenti per i cittadini più deboli. Non mi metto a fare distinzioni tra uomini, donne, bambini o anziani, perché nelle situazioni familiari vi sono le statistiche che indicano una prevalenza di comportamenti – per così dire – violenti e negativi, ma non è questa la questione qualificante. Quello che mi sembra importante, infatti, è che mettiamo a disposizione dei magistrati uno strumento che può intervenire su realtà purtroppo molto diffuse ed anche molto drammatiche.

Quindi, con questo spirito rinnovo e confermo il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Pettinato*).

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LUBRANO DI RICCO. A nome del Gruppo dei Verdi annuncio il voto favorevole al disegno di legge all'esame di questa Assemblea.

In particolare, esprimiamo il convinto apprezzamento per gli obiettivi che con esso si intende perseguire. La normativa che ci accingiamo a votare, infatti, ha la finalità di assicurare una vasta gamma di possibilità di strumenti di tutela per un fenomeno la cui diffusione, ormai, è ben nota a tutti noi. È superfluo sottolineare l'incisiva efficacia che certamente avranno le misure che con esso potranno essere adottate dal giudice civile. Si sottolinea, in particolare, la modifica dell'originario comma 1 dell'articolo 3, che limitava al convenuto la possibilità di applicazione della misura di allontanamento senza tener conto di eventuali azioni strumentali e preventive. È apprezzabile quindi l'aver chiarito che l'ordine di allontanamento dalla casa familiare è prescritto al coniuge o alla convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole.

L'approvazione di questo disegno di legge assicura, dunque, al nostro ordinamento uno strumento che consentirà certamente una tempestiva protezione alla vittima della violenza domestica evitando che sia essa stessa a dover abbandonare la casa familiare. I Verdi votano a favore del provvedimento in esame con l'auspicio che l'approvazione di tale testo di legge contribuisca a far cadere anche quel velo di omertà che ancora oggi permane in molti casi e che aggiunge all'umiliazione dell'evento una drammaticità che spesso porta a gravi conseguenze per la vittima, ferita nel corpo e nello spirito, e per lo stesso aggressore. Approvando questo disegno di legge dunque assicuriamo alla giustizia uno strumento col quale intervenire in situazioni urgenti e critiche, determinate da comportamenti di aggressione, violenza ed abuso commessi ai danni del componente familiare più debole. Uno strumento dunque di cui si sentiva da tempo la mancanza e che ci auguriamo possa essere approvato al più presto anche dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do la parola al relatore, senatore Pettinato, che ha chiesto di intervenire per fare una precisazione.

PETTINATO, *relatore*. Signora Presidente, nel corso della seduta antimeridiana ho rinunciato alla replica, nel presupposto e nella speranza che si potesse arrivare in mattinata all'approvazione del disegno di legge. In questo modo ho mancato – per così dire – persino alla cortesia di ringraziare i senatori che hanno parlato in sede di discussione generale, che con i loro i loro interventi – più attento agli aspetti sociali è stato il senatore Rescaglio, più centrato su quelli giuridici il senatore Fassone – hanno arricchito questo disegno di legge di ulteriori contributi. Peraltro, devo dire che anche il numero esiguo degli intervenuti in discussione generale testimonia il lavoro serio e attento compiuto in Commissione giustizia e in Commissione affari costituzionali, per la parte di sua competenza, durante il primo esame del disegno di legge.

Pertanto, credo sia giusto formulare un ringraziamento per il lavoro svolto dalla Commissione, dal Governo e, se la signora ministro Balbo me lo consente, ricordare anche l'impegno e la passione profusa

per questo disegno di legge dall'allora ministro Anna Finocchiaro, oggi chiamata ad altro incarico.

Vorrei sottolineare un aspetto importante di questo provvedimento, il quale fa innanzitutto riferimento a quel punto a cui io stesso avevo fatto cenno nella relazione scritta. Mi riferisco al fatto che gran parte degli abusi e delle violenze di cui si occupa questo disegno di legge, che spero sia subito approvato, si verifica dopo la cessazione della convivenza e spesso proprio a causa della stessa cessazione. Io stesso ho poi rinunciato a presentare in questa direzione emendamenti che potessero ampliare la sfera di applicazione, sia perché si tratta di materia nella quale è giusto procedere con cautela e sperimentare con prudenza, sia perché – fatta eccezione per il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare – credo quanto meno che il giudice possa intervenire comunque, anche ordinando la cessazione della condotta (mi riferisco principalmente alla lettera *a*) dell'articolo 3 e poi alle sue altre lettere) anche nelle ipotesi in cui la convivenza non sia più in atto nel momento della presentazione del ricorso, ma costituisca il presupposto per il provvedimento.

Da ultimo vorrei sottolineare un aspetto che ritengo molto importante di questa legge, perché per la prima volta compiamo un salto di civiltà anche sul terreno giuridico rispetto al riconoscimento di alcune situazioni di fatto, e lo faccio sottolineando che questa legge, che fa riferimento ai rapporti di convivenza e alle relazioni familiari, non contiene alcuna distinzione con riferimento al sesso. Ciò vuol dire che, attraverso queste norme, possono trovare tutela anche quelle forme di convivenza fra persone di sesso diverso, quanto meno quando c'è una convivenza anagraficamente certificata, posto che l'espressione «relazioni familiari», contenuta nell'intitolazione della legge, certamente non esclude interventi in questa direzione.

Mi pareva importante sottolinearlo in sede di discussione di questo disegno di legge, anche ai fini delle controversie che nei tribunali potrebbero sorgere nella sperimentazione e nell'applicazione concreta di questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2675 nel suo complesso, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 72 e 159.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

(3886) Deputati BALOCCHI ed altri. – *Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consulta-

zioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», d'iniziativa dei deputati Balocchi, Bastianoni, Crema, Dell'Elce, Giovine, Molinari, Muzio, Nardini, Ostilio, Parenti, Peretti, Sabattini e Scalia, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'esame del provvedimento si è concluso in Commissione nella seduta notturna di ieri. Anche alla luce della particolare rilevanza della materia disciplinata, la Presidenza ritiene opportuno attendere in questo caso la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti (le ore 10 di domani), che sono stati depositati sinora in numero di circa 6.000.

Pertanto, verificato per le vie brevi l'accordo dei Gruppi parlamentari, la discussione del disegno di legge avrà luogo nel corso della prossima settimana.

**Per la risposta scritta ad una interrogazione.
Per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata**

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signora Presidente, intervengo per sollecitare l'interrogazione 4-13507 del 12 gennaio 1999 al Ministero dei trasporti e della navigazione e a quello dei lavori pubblici, già sollecitata in data 23 marzo 1999.

L'interrogazione concerne un problema che riguarda le isole minori, cioè quello dell'afflusso degli autoveicoli durante il periodo estivo e il mancato adeguamento, da parte dei comuni, allo strumento previsto, il piano urbano del traffico.

Ritengo importante l'interrogazione e spero che la Presidenza ne voglia sollecitare lo svolgimento nei termini previsti dal Regolamento del Senato.

Intervengo poi riguardo un allarmismo infondato contro il turismo italiano. È di questi giorni una notizia contenuta in un bollettino che il Foreign Office della Gran Bretagna ha emesso e che è stata ripresa dal «Times»; questi avrebbe segnalato la chiusura di numerosi aeroporti italiani a causa di concomitanti operazioni di guerra. È una notizia inaccettabile. Io spero che la Presidenza possa inserire, nel calendario dei nostri lavori, la richiesta al Governo di venire a rispondere in quest'Aula, nell'ambito del cosiddetto *question time*, soprattutto in vista delle vacanze estive e dell'approssimarsi del Giubileo. Queste notizie infatti devono essere immediatamente smentite perché non veritiere.

Dal 10 maggio prossimo è previsto l'arrivo di aerei *charter*; speriamo che, oltre agli aerei di linea, negli aeroporti pugliesi sia possibile aprire il traffico anche ai *charter*: in caso contrario vi sarebbero veramente delle ripercussioni drammatiche a livello turistico.

Spero pertanto che la Presidenza voglia inserire questo argomento nella prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo perché possa essere data adeguata risposta a questo fatto importante.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle sue richieste, senatore Lauro.

Sulla discussione del disegno di legge n. 3807

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

RESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, può darsi che io abbia letto o capito male, e in questo caso me ne scuso anticipatamente, ma dalla lettura del calendario dei lavori dell'Assemblea che è stato stampato mi sembra di aver compreso che scadono giovedì prossimo i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge cosiddetto sul rito monocratico, il n. 3807, di cui ancora non è iniziato l'esame in Commissione.

Voglio chiederle, signora Presidente, che senso ha, perché francamente mi sfugge, non riesco a comprenderlo, oppure che cosa diversamente accade.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, lei sa meglio di me che esistono anche le indicazioni ordinatorie. In quel momento la Conferenza dei Capigruppo aveva formulato l'auspicio che la Commissione potesse terminare i suoi lavori in tempo utile. È chiaro che, alla luce di quello che accadrà in Commissione, sarà anche definita una nuova data per la presentazione degli emendamenti.

CARUSO Antonino. In questo posso confidare?

PRESIDENTE. Può senz'altro confidare.

CARUSO Antonino. La ringrazio, signora Presidente.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 30 aprile 1999**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 30 aprile 1999, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 17,50*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato
con emendamenti***(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis».

2. Il comma 1 dell'articolo 90 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie, richiedere al pubblico ministero l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 291, comma 2-bis, e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova».

3. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-bis. – (*Allontanamento dalla casa familiare*). – 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai locali abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In questo caso il giudice determinerà, ove necessario, tempi e modalità.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno nei limiti previsti dalla legge e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280».

EMENDAMENTI

- | | | |
|-------|--|---------------------------|
| | <i>Sopprimere l'articolo.</i> | Respinto |
| 1.1 | | GRECO |
| | <i>Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole: «il giudice prescrive», con le parole: «il giudice può prescrivere».</i> | Respinto |
| 1.10 | | SCOPELLITI |
| | <i>Al comma 3, capoverso 2, dopo la parola: «imputato», aggiungere le seguenti: «o all'indagato».</i> | Respinto |
| 1.100 | | CARUSO Antonino, BUCCIERO |
| | <i>Al comma 3, capoverso 2, dopo la parola: «avvicinarsi», aggiungere le seguenti: «a luoghi determinati ovvero».</i> | Approvato |
| 1.101 | | CARUSO Antonino, BUCCIERO |

Al comma 3, capoverso 2, sopprimere le parole da: «ai locali», sino a: «in particolare», e sostituire la parola: «il», con la parola: «al». **Respinto**

1.2 GRECO

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: «In questo caso il giudice determinerà, ove necessario, tempi e modalità», con le parole: «In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni». **Approvato**

1.102 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 3, capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Contro il provvedimento che dispone il pagamento periodico dell'assegno e le relative modalità è ammesso reclamo, che è proposto a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile al tribunale competente ai sensi del successivo articolo 2, comma 2. Sul reclamo, che non sospende l'esecutività del provvedimento, il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto non impugnabile». **Approvato**

1.103 (Nuovo testo) CARUSO Antonino

Al comma 3, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente: **Respinto**

«6-bis. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulle richieste del pubblico ministero di allontanamento dalla casa familiare, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate negli articoli 64 e 65».

1.3 GRECO

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2. **Approvato**

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

2. L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

3. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che

ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

4. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

5. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

EMENDAMENTI

	<i>Sopprimere l'articolo.</i>	Respinto
2.10		SCOPELLITI
	<i>Al comma 1, sopprimere le parole: «o morale».</i>	Respinto
2.1		GRECO
	<i>Al comma 2, sostituire le parole: «di residenza o di domicilio dell'istante», con le altre: «della convivenza o in cui si trova la casa familiare».</i>	Respinto
2.100		CARUSO Antonino, BUCCIERO
	<i>Al comma 2 sopprimere le parole: «o di domicilio».</i>	Respinto
2.2		GRECO

Al comma 3, dopo le parole: «ove occorra», aggiungere le parole: «la consultazione dei servizi sociali competenti e,». **Respinto**

2.3

GRECO

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il tribunale, convocate le parti, provvede con ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato». **Respinto**

2.4

GRECO

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

**Approvato con
un emendamento**

(Contenuto degli ordini di protezione)

1. Con il decreto di cui all'articolo 2 il giudice può:

a) ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole;

b) ordinare l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;

c) autorizzare l'istante che ne fa richiesta ad allontanarsi dal domicilio coniugale;

d) disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare;

e) ordinare, ove occorra, il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui alle lettere *b)* e *c)*, rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

2. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, stabilisce la durata dell'ordine di protezione. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata una sola volta, su istanza di parte, per non più di tre mesi, soltanto se ricorrano gravi motivi.

EMENDAMENTI

- Sopprimere l'articolo.* **Respinto**
- 3.10 SCOPELLITI
- Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «pregiudizievole», aggiungere le parole: «indipendentemente se convenuto o istante».* **Respinto**
- 3.1 GRECO
- Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «avvicinarsi», aggiungere le seguenti: «a luoghi determinati ovvero».* **Ritirato**
- 3.100 CARUSO Antonino, BUCCIERO
- Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare».* **Respinto**
- 3.2 GRECO
- Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «una sola volta» e: «per non più di tre mesi»; aggiungere, in fine, le parole: «per il tempo strettamente necessario».* **Approvato**
- 3.3 (Nuovo testo) GRECO

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato*(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)*

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato*(Pericolo determinato da altri familiari)*

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta

EMENDAMENTO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Condotte pregiudizievoli da parte o nei confronti di altri familiari o persone conviventi».

Ritirato

5.100

CARUSO Antonino, BUCCIERO

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato*(Sanzione penale)*

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

6.20

SCOPELLITI

Non posto in votazione (*)

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

Al comma 1, dopo la parola: «Chiunque», aggiungere le seguenti: **Ritirato**
«non esegue o».

6.100

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è punito», aggiungere le parole: «a querela di parte». **Ritirato**

6.1

GRECO

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

**Approvato con
un emendamento***(Disposizioni finali)*

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al libro Quarto, titolo II, del codice di procedura civile, introdotti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Ritirato

«1. Tutti gli atti nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione».

7.100 (già em 6.2)

SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ai procedimenti di cui» fino a: «della presente legge, e». **Approvato**

7.200

IL RELATORE

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 3 della presente legge.

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia, qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Allegato B**Seconda parte della dichiarazione di voto del senatore Peruzzotti
sull'articolo 1 del disegno di legge n. 2675***La colpa non è solo della famiglia*

Autore di queste violenze è, purtroppo, spesso lo stesso soggetto che dovrebbe occuparsi della tutela del minore o della donna. Ma una concausa grave è il frequente isolamento sociale di queste famiglie, il timore da parte di parenti ed amici, di vicini di casa ed operatori sociali, di essere coinvolti in situazioni particolarmente impegnative. Va pertanto posta cautela nella elaborazione di atteggiamenti acriticamente colpevolizzanti.

Se la vittima evidente è il bambino o la donna, il familiare maltrattante può avere almeno altrettanto bisogno di aiuto. Negligenza o abbandono possono assumere anche una valenza istituzionale e coinvolgere in ciò, come indiretti coautori, i carenti servizi di sostegno. La violenza omissiva o commissiva è in questi casi mediata dagli stessi operatori che dovrebbero tutelare la protezione sociale dei deboli. Se la gravità e la tragedia delle violenze familiari è immensa, non è giusto ridurre tutto il panorama di sofferenze al solo universo familiare.

C'è anche la colpa delle istituzioni

Esiste anche la violenza delle istituzioni: una pubblica amministrazione che si limita a risolvere le situazioni di disagio con il ricovero in istituti commette una violenza. Una pubblica amministrazione che non fornisce sostegni a una famiglia in difficoltà commette una violenza ancora maggiore. Uno stato che lascia una donna in gravidanza ad affrontare queste difficoltà in solitudine commette una violenza inaccettabile.

E purtroppo, nel nostro paese non esistono ancora i presupposti legislativi perché queste violenze possano essere prevenute e combattute. Nel nostro paese non esistono concrete politiche di sostegno alla famiglia. E allora la fase che dovrebbe essere quella della spensieratezza, il periodo infantile e della vita in famiglia, diventa la fase dell'incertezza, del rischio.

Un paese che invecchia senza preoccuparsi del futuro

Il nostro paese sta invecchiando; ogni cento bambini, vi sono centodieci anziani. E nessuno si interessa alla tutela di questa ricchezza che sta pian piano scomparendo e che per questo diventa più preziosa. Vi sono ancora carenze e disattenzioni che impongono un impegno deciso. I bambini contesi tra i genitori di una coppia in crisi, i bambini che vivono in carcere con le madri, i bambini colpiti da AIDS.

La situazione è grave, ma può ancora essere risolta positivamente se questo parlamento si attiva, al fine di mettere in atto adeguati provvedimenti di sostegno al nucleo familiare, sia dal punto di vista giuridico, che dal punto di vista sociale.

Oltre alla giusta tutela normativa che intendono fornire i disegni di legge che oggi qui intendiamo votare, è urgente un generale riordino dei servizi sociali. Oggi quando questi servizi debbono elaborare piani realistici di intervento, incontrano gravi difficoltà. Troppo elevata è la discrepanza tra i programmi e la loro realizzazione.

È indispensabile allora un rafforzamento delle capacità professionali degli operatori dei servizi sociosanitari. E soprattutto creare e rafforzare un raccordo reale tra le autorità di governo e le amministrazioni locali. Non è solo chi ha a cuore le esigenze localistiche, come il Gruppo Lega Nord, a rilevare che a livello locale le competenze in materia di tutela familiare sono troppo diverse e frammentate. La separazione dell'assistenza sanitaria, che spetta alle regioni, dall'assistenza sociale, che spetta ai Comuni ed alle Provincie, crea giocoforza problemi ed irrazionalità. Le competenze si sovrappongono, si confondono e si spezza il filo conduttore che dovrebbe coordinare le politiche nazionali e quelle locali, vanificando l'effettività della tutela della famiglia.

Si discute sul concetto di famiglia

Anche sul concetto stesso di famiglia è ancora accesa nel nostro paese la polemica su quale nucleo, in cui più persone fanno vita in comune, possa definirsi come tale. Lo scontro si è venuto tra l'altro progressivamente caratterizzando di forti connotazioni ideologiche e la contrapposizione che ne è derivata ha finito con il paralizzare anche noi legislatori, rendendo sempre più flebile la possibilità di una politica effettivamente efficace per la famiglia. Alcune coordinate che fino a qualche anno fa individuavano la realtà familiare sono state messe in crisi dall'evoluzione dei tempi.

È vero, ma non è però il caso di arroccarsi su giudizi di valore. Bisogna piuttosto riflettere sulla situazione reale da cui non si può prescindere. La vecchia concezione di famiglia era radicata sul principio dell'indissolubilità dei rapporti familiari e quindi sull'unicità ed irreversibilità dei legami tra i suoi componenti. Anche se oggi non è più così, anche se la dissolubilità del matrimonio e il principio legittimante l'adozione hanno modificato profondamente le caratteristiche della vita familiare, creando al medesimo tempo grande confusione, non dobbiamo comunque impedirci di predisporre gli strumenti normativi per la tutela dagli abusi familiari, a prescindere da quale tipo di famiglia ne trarrà beneficio.

La famiglia di altri tempi si radicava sul principio che solo la generazione biologica consentiva di far parte del nucleo familiare e che la relazione basata sulla genitorialità biologica era irreversibile. Entrambi questi elementi non sono più validi in modo assoluto. Non è più indissolubile il legame di sangue tra genitori e figli: l'ordinamento, per tutelare il cittadino in età minore che per la sua evoluzione psicofisica ha

estremo bisogno di un valido ambiente familiare, ha giustamente sancito che, quando le relazioni genitoriali siano del tutto insufficienti, possano essere troncati i rapporti familiari basati esclusivamente sul legame biologico. E che possa essere assicurata al minore, attraverso l'adozione, una nuova famiglia degli affetti, che diventerà la sua esclusiva famiglia in ogni senso.

Cercare di tutelare i deboli a prescindere dalla famiglia in cui si trovano

Allora oggi la tutela può essere più utilmente realizzata, non irrigidendosi nell'imporre veti a ogni parziale riconoscimento a forme di convivenza diverse dalla famiglia, ma operando perché alla convivenza che può essere pienamente definita famiglia, sia effettivamente assicurato:

- un riconoscimento della sua fondamentale funzione sociale;
- una tutela sempre più adeguata e in grado di dare concreta, tangibile ed evidente attuazione a quel *favor familiae* riconosciuto dalla costituzione.

Bisogna oggi introdurre e rafforzare una normativa organica di sostegno alla famiglia e ottenere lo sviluppo di quella politica per la famiglia che finora non è stata mai né impostata né realizzata.

Una politica familiare che non si limiti a guardare alla famiglia come un soggetto che deve essere aiutato dalla mano pubblica, come una realtà bisognosa di assistenza sistematica; ma come una piccola comunità da tutelare, per via della presenza in essa di membri strutturalmente deboli dal punto di vista sociale, in particolare, le donne e i bambini.

Meglio buone leggi che buone bombe

Le nostre forze armate stanno oggi aggredendo uno stato straniero. Ci viene detto che tale aggressione è strumentale alla protezione di una comunità debole, quella dei kossovari. Cerchiamo prima di proteggere le deboli comunità di casa nostra.

Se gli strumenti, che oggi ci apprestiamo a fornire al potere giudiziario, riusciranno a costituire il fulcro di un efficace sistema di protezione giudiziaria dei deboli, di quei deboli che vengono aggrediti nel luogo dove dovrebbero sentirsi al sicuro più di ogni altro al mondo, ebbene, questi strumenti contribuiranno a migliorare il mondo in cui viviamo più delle migliaia di bombe che vengono oggi scaricate sulla Serbia.

Alla luce di tutto quanto esposto esprimo il voto favorevole della Lega Nord.

Sen. PERUZZOTTI

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) ha trasmesso, in data 27 aprile 1999, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 22 aprile 1999, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (*Doc. XVII, n. 11*).

Detto documento è stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione e deferimento

Con lettere in data 26 aprile 1999, la Procura distrettuale della Repubblica di Catania – Direzione distrettuale antimafia – ha trasmesso la richiesta di autorizzazione all'esecuzione della ordinanza di custodia cautelare e la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche avanzate nei confronti del senatore Firrarello (*Doc. IV, n. 4*).

Tali richieste sono state trasmesse, in data 29 aprile 1999, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5829. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile» (3991) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), previo parere della 1ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PIANETTA, VEGAS, LA LOGGIA, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, CENTARO, PASTORE, CONTESTABILE, BETTAMIO, SCHIFANI, GRECO, RIZZI, GERMANÀ, MANFREDI, LAURO, GAWRONSKI, SELLA DI MONTELUCE, ASCIUTTI, PORCARI, MANCA, DE ANNA, MAGGIORE e MUNGARI. – «Modifica del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» (3990).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 26 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, unitamente alle relazioni fatte pervenire dalle regioni e dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Detta relazione sarà inviata alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-02266, dei senatori Battafarano ed altri, rivolta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è rivolta anche al Ministro della sanità.

Interrogazioni

COZZOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che alla interrogazione 4-03530 del 2 marzo 1995 presentata dallo scrivente non è ancora pervenuta, a distanza di oltre quattro anni, alcuna risposta pur restando vivi gli interrogativi sulla vicenda Velcarta;

che la situazione occupazionale è in continua aggravazione, senza che allo stato attuale sia stata fornita alcuna notizia ufficiale sul destino dell'importante complesso industriale ancora sottoposto a tutela fallimentare;

che l'abbandono degli impianti e l'usura derivata dal mancato utilizzo degli stessi impoveriscono sempre più il valore commerciale dell'impresa dovuto soprattutto all'assenza della stessa dal mercato;

che tale situazione, ormai perdurante da anni, rende sempre più difficile la ripresa lavorativa nonché la posizione occupazionale di centinaia di padri di famiglia,

si chiede di sapere se non si ritenga di intraprendere tutte le iniziative necessarie presso le sedi competenti per verificare lo stato attuale della situazione al fine di sollecitare la ripresa delle attività lavorative.

(3-02788)

CAZZARO, SARTO, RIGO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in data di oggi, 29 aprile 1999, gli interroganti hanno ricevuto notizie preoccupanti rispetto alle sorti della «Galileo industrie ottiche»;

che le organizzazioni sindacali hanno informato gli scriventi del fatto che le banche, proprietarie del 51 per cento del capitale Galileo, avrebbero assunto la decisione di liquidare il gruppo industriale prevedendo la chiusura dello stabilimento di Porto Marghera;

che tale posizione dovrebbe essere assunta nell'assemblea dei soci convocata per il 3 maggio 1999 e sarebbe stato conferito mandato al dottor Carlo Maria Colombo di procedere in tal senso;

che una scelta di questo tipo determinerebbe l'annullamento delle decisioni assunte non più di tre giorni fa presso il Ministero dell'industria, dove si è ribadita la priorità della salvaguardia dello stabilimento di Porto Marghera;

che l'atteggiamento incerto, ondivago e contraddittorio tenuto dall'Itainvest in tutta questa vicenda non può che aggiungere preoccupazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se le allarmanti notizie fornite dai sindacati dei lavoratori corrispondano al vero;

cosa si intenda fare per garantire un'azione da parte dell'Itainvest perfettamente coerente con gli orientamenti e gli impegni assunti presso il Ministero dell'industria alla presenza del sindaco di Venezia, delle organizzazioni sindacali e dei parlamentari veneziani;

se da parte dell'Itainvest sia stata valutata con la dovuta attenzione la proposta di acquisto della Galileo avanzata da un gruppo di imprenditori veneziani, il quale prevede il mantenimento della produzione nello stabilimento di Porto Marghera.

(3-02789)

CIRAMI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da notizie stampa ampiamente riportate nei quotidiani di oggi è dato di apprendere che il Ministro di grazia e giustizia ha restituito al Consiglio superiore della magistratura i fascicoli riguardanti i magistrati aspiranti a ricoprire il posto di procuratore

della Repubblica del tribunale di Agrigento con la richiesta di maggiore approfondimento sulle qualità personali e professionali dei candidati;

che la situazione allarmante di criminalità nella provincia di Agrigento non può permettere che resti vacante un pezzo importante delle istituzioni, quale quello di procuratore della Repubblica del tribunale sede ormai vacante da oltre un anno,

si chiede di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga urgente ed opportuno richiedere al Consiglio superiore della magistratura di riaprire i termini per il concorso al posto di procuratore della Repubblica del tribunale di Agrigento, onde, così, avere la possibile disponibilità di altri candidati che possano anche meglio offrire le richieste ed appropriate qualità personali e professionali per una così delicata funzione.

(3-02790)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MURINEDDU. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* –

Premesso:

che in data 22 aprile 1999 un comunicato ANSA ha diramato la notizia che la «snob» Santa Teresa di Gallura e una striscia litoranea della Costa Smeralda risultano interessate da un livello di inquinamento tale da compromettere la balneazione, assimilando le suddette località ad altre aree marittime della penisola da tempo in via di progressivo degrado;

che i ripetuti controlli delle acque effettuati dalla ASL n. 1 di Sassari, competente per territorio, non hanno rilevato alcun elemento sfavorevole alla balneazione, se si esclude l'area portuale interna nella quale è presente un consistente numero di natanti;

che la diffusione di notizie false in materia ambientale espone la cittadina gallurese e il suo dintorno costiero a una situazione di rischio economico di grave entità in quanto colpisce la maggiore risorsa di cui essa dispone, il turismo, che assicura benessere e lavoro alla popolazione non solo locale;

che è diffuso il sospetto che questa improvvida iniziativa giornalistica, data l'infondatezza assoluta con cui è stata costruita, risponda al disegno implicito di spostare l'attenzione dei vacanzieri verso altre località,

l'interrogante chiede di sapere da quali fonti ministeriali l'ANSA abbia potuto ricevere le informazioni in argomento risultanti del tutto prive di oggettività scientifica e quali iniziative si intenda prendere per impedire che con la divulgazione di notizie false e tendenziose si favorisca un processo sleale di concorrenza tra gli operatori economici del comparto turistico.

(4-15066)

LAURO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nel territorio del comune di Casamicciola Terme si registrano forti inconvenienti per l'azione distruttrice del mare in occasione di

avverse condizioni meteorologiche con danni gravi agli uffici e alle biglietterie ubicate nella struttura «Italia 90» nel porto di Casamicciola Terme (Napoli);

che l'invasione dei marosi ha provocato recentemente nuovi danni agli arredi, alle apparecchiature e agli incartamenti;

che, perdurando tale situazione, è facile prevedere nel tempo la completa devastazione delle strutture con grave danno alla funzionalità dei servizi e allo stesso demanio;

che appare utile l'avvio urgentissimo dei procedimenti finalizzati alla realizzazione di opere di difesa dai marosi;

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative urgentissime intendano assumere i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione per la migliore difesa delle opere realizzate nel comune di Casamicciola Terme nel quadro di «Italia 90»;

per quale motivo, nonostante le segnalazioni reiterate del competente ufficio locale marittimo, l'ultima in data 19 aprile 1999, non sia stato ancora provveduto allo scopo;

se si sia a conoscenza che – come nei paesi in via di sviluppo – a causa dei danni alle strutture di cui trattasi, in occasione di eventi meteo-marini recentissimi, la vendita di biglietti è stata effettuata a bordo delle stesse navi con evidente confusione e abbassamento degli *standard* qualitativi del trasporto.

(4-15067)

NOVI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che le ASL, qualora si ravvisi la necessità di pubbliche selezioni per incarichi quinquennali di II livello, dovrebbero applicare la procedura della mobilità (decreto legislativo n. 29 del 1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, circolari del ministero della sanità nn. 1220 e 1221 del 10 maggio 1996, le note ARAN 3179 del 20 maggio 1998, 2964 del 9 aprile 1996 e 6016 del 17 settembre 1996, 1° contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità 1997 e sentenza Consiglio di Stato, sezione V del 6 giugno 1996, n. 67, la circolare del Ministero della sanità del 27 aprile 1998 n. DPS IV/9/11/749) per i dirigenti di II livello già in servizio presso le stesse e non aventi responsabilità di alcun servizio a causa dei vincoli prescritti dalla precedente normativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969);

che con l'emanazione dei decreti legislativi nn. 502 e 517 è stato abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969 e che il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 prevede la partecipazione alle pubbliche selezioni per incarichi quinquennali di II livello, per quanto concerne la direzione dei laboratori di analisi, di dirigenti sanitari biologi, medici e chimici e che, con il reclutamento di nuovo personale, senza applicare quanto in premessa, le amministrazioni delle ASL si aggravano economicamente per l'aggiunta di altri dirigenti di II livello con probabile esubero del personale di II livello già in servizio e senza responsabilità di struttura,

si chiede di sapere se il Ministro della sanità non intenda disporre il blocco delle procedure di assegnazione di incarichi quinquennali per pubbliche selezioni, previa emanazione di un provvedimento finalizzato all'attivazione delle procedure di mobilità del personale suddetto.

(4-15068)

PEDRIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'intero territorio della provincia di Latina, così come quello della contigua Frosinone, presentano particolari caratteristiche, ai sensi del regolamento comunitario, per l'ammissione ai fondi strutturali;

che le due province, infatti, sono in possesso dei requisiti fondamentali per l'ammissione alle aree dell'obiettivo 1 di cui hanno fatto parte fino al 1992 (con un reddito *pro capite* inferiore al 75 per cento rispetto a quello medio comunitario), ma non possono far valere questa situazione di ritardo nello sviluppo a causa della prevista rigida valutazione dell'indicatore al solo livello regionale;

che la provincia di Latina, in particolare, presenta, a causa della situazione di crisi determinatasi negli anni '90, una piena rispondenza a tutti i requisiti previsti per l'ammissione all'obiettivo 2 (articolo 4 del regolamento);

che il suo territorio è oggetto di accordi di programma (attraverso due patti territoriali sottoscritti) destinatari di diversi riconoscimenti statali e regionali quale area disagiata;

che, infatti, la stessa:

deve considerarsi zona a degrado industriale in quanto possedeva, al censimento del 1991, un tasso di occupazione industriale superiore alla media comunitaria, ha visto flettere tale tasso medio nei successivi quattro anni, presenta un tasso medio di disoccupazione maggiore alla media comunitaria;

appartiene ai territori considerati «rurali» in quanto, al censimento del 1991, possedeva un'occupazione agricola maggiore del doppio della media comunitaria e negli anni '90 ha registrato un tasso di disoccupazione maggiore della media comunitaria;

risponde anche ai requisiti di cui al comma 9, in quanto confina con la regione Campania, alla quale si applica l'obiettivo 1;

che la presenza di tali requisiti, purtroppo negativi, presi in considerazione dal regolamento comunitario per l'ammissione ai fondi strutturali, motiva abbondantemente il fatto che la semplice appartenenza agli obiettivi 2 e 5b di diversi comuni dei suoi territori non è stata finora sufficiente a determinare un recupero dell'esistente sottosviluppo, sia perchè i suoi problemi sono peggiorati nel periodo di copertura degli interventi comunitari, sia perchè proprio l'estesa adiacenza all'area considerata obiettivo 1 acuisce tali difficoltà, favorendo la «fuga» in aree immediatamente limitrofe;

che questa particolare posizione della provincia di Latina, come pure di Frosinone, è stata già riconosciuta sia a livello governativo sia da recenti decisioni parlamentari di ammettere le imprese provinciali ad

usufruire di sgravi fiscali ed incentivi per le nuove occupazioni, assimilando questo territorio alle zone usufruenti dell'obiettivo 1, quali «aree cuscinetto»;

che nell'ottobre 1998 l'Inghilterra ha creato sue sub-aree regionali aventi caratteristiche di prodotto interno lordo inferiore al 75 per cento della media comunitaria: si tratta delle regioni del sud-ovest e del Galles da cui sono stati scorporati due territori, per un totale di oltre due milioni di abitanti, che in questo modo ottengono l'ingresso, a pieno titolo, tra le aree dell'obiettivo 1;

che all'iniziativa inglese si aggiunge quella dell'Irlanda che, proprio in questi giorni, sta approvando l'individuazione (per il momento solo geografica) di alcune aree depresse, cui non corrisponde alcuna struttura amministrativa, per realizzare il medesimo scopo;

che ciò è reso possibile dall'indeterminatezza e dalla diversità con cui, nei vari Stati, vengono identificate le aree NUTS 2, da noi considerate corrispondenti alle attuali strutture regionali;

che, in base a quanto ritenuto da funzionari italiani della delegazione permanente italiana a Bruxelles, proprio nel Lazio, in quanto regione comprendente Roma capitale (che da sola porta il Lazio a superare i limiti del prodotto interno lordo europeo), sarebbe possibile l'individuazione di una sub-area regionale riferita alle sole due province del Sud o all'intero territorio extra-provincia di Roma, per le quali sarebbe possibile chiedere il riconoscimento dell'obiettivo 1 (dimostrando che il loro prodotto interno lordo complessivo è inferiore al 75 per cento della media comunitaria);

che, peraltro, nella individuazione dei prodotti interni lordi delle due regioni inglesi (istituite nel 1998) sono stati utilizzati dati riferibili al 1996, ciò dimostrando che in Europa si fanno delle eccezioni;

che per i motivi suesposti sarebbe doveroso, in sede di approvazione di «Agenda 2000», che la Comunità europea riconoscesse ai territori provinciali di Latina e Frosinone lo *status* di province limitrofe alle aree maggiormente incentivate, con il loro conseguente inserimento nei territori in uscita dall'obiettivo 1 o destinatari di provvedimenti di sostegno similari,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi s'intenda disporre al fine di promuovere un immediato sostegno delle aree provinciali di Latina e Frosinone, attese le soluzioni già intraprese dall'Inghilterra e dall'Irlanda e considerata l'urgenza imposta dallo stato di crisi delle aree provinciali del sud del Lazio.

(4-15069)

SEMENZATO. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comandante del gruppo provinciale dei carabinieri di Frascati, colonnello Luigi Longobardi, avrebbe effettuato «sondaggi riservati» tesi ad individuare un'area idonea, nel comune di Velletri (Roma), per la realizzazione di una nuova struttura per la sede della compagnia dei carabinieri di Velletri;

che dallo stesso comando, a seguito di contatti diretti, è stato individuato un terreno privato di circa 2.600 metri quadrati di proprietà della società So.Ve.Co., ovviamente disponibile ad edificare, per conto dei carabinieri, la nuova struttura da cedere – poi – in affitto agli stessi;

che a tale scopo la So.Ve.Co. ha presentato un progetto edilizio in deroga al vigente Piano regolatore generale, sia in merito alla destinazione d'uso del terreno, che non risulta destinata a «servizi» bensì a civili abitazioni, sia riguardo alla volumetria edificabile richiesta, circa 4,5 metri cubi-metri quadrati in luogo dei 3 metri cubi-metri quadrati massimi consentiti dal Piano regolatore generale e dalle leggi vigenti;

che il commissario prefettizio del comune di Velletri, dottor Bruno Sbordone, invece di avvalersi delle leggi vigenti in materia di siti militari e/o di quelle sulle opere di pubblica utilità, per soddisfare le esigenze – del resto mai rappresentate ufficialmente in modo formale dai carabinieri – ha accolto il progetto della società proprietaria;

che egli, senza tener conto del delicato dibattito politico in atto sulle questioni urbanistiche e senza chiarire l'interesse pubblico del suo atto, per ovviare ai divieti imposti dalle norme del Piano regolatore generale, ha adottato, con i poteri del consiglio, un'apposita variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente – delibera n. 13 del 14 aprile 1999 – riguardante esclusivamente il lotto di proprietà della So.Ve.Co., così da adeguarne le norme edilizie al progetto presentato;

che il comportamento dell'alto ufficiale e del commissario prefettizio configura una forzatura delle norme urbanistiche a danno della corretta pianificazione e della funzionalità della scelta, oltre a determinare un ingiusto vantaggio per la società privata derivante dall'ingiustificabile incremento di valore del lotto interessato;

che, tenuto conto che l'Arma non ha mai rappresentato al comune l'esigenza di una nuova caserma – anzi ha rinunciato all'area riservata dal Piano regolatore generale – nonostante l'ente locale abbia in corso di elaborazione la variante generale al Piano regolatore generale (la cui ultima ipotesi è stata depositata lo scorso 26 novembre 1998 dai tecnici incaricati), risultano incomprensibili le ragioni per cui questo progetto di ricollocazione della caserma di Velletri non sia stato inserito nel più ampio lavoro di pianificazione e programmazione urbanistica, unico modo per individuare in termini di correttezza, trasparenza e funzionalità il nuovo sito;

che soprattutto le caserme dei carabinieri, per la loro valenza simbolico-istituzionale, debbono essere realizzate nel massimo rispetto delle procedure e delle leggi in vigore sulle opere pubbliche;

che qualsiasi deroga – con le prerogative riservate alle opere pubbliche – si rendesse eventualmente necessaria non può essere adottata in favore di soggetti privati che non possono divenire interlocutori privilegiati ed esclusivi di alcuno degli enti interessati, nè possono creare occasioni di elusione delle norme di trasparenza e correttezza cui deve adeguarsi la pubblica amministrazione in tutte le sue componenti, compresa l'Arma dei carabinieri,

si chiede di sapere:

se la regione carabinieri Lazio e, per essa, il comando gruppo di Frascati siano autorizzati ed in forza di quali disposizioni normative a trattare direttamente con i costruttori ed i proprietari l'individuazione dei siti per le nuove caserme senza alcun confronto con gli enti locali interessati ed evitando il confronto concorrenziale tra le imprese del settore;

quali valutazioni di convenienza economica e di funzionalità logistica siano state effettuate e da quale organismo per addivenire alla decisione di stipulare un contratto di affitto con la società So.Ve.Co. per l'ubicazione della caserma in una zona della città assolutamente non idonea per la sua posizione in ordine alle scarse vie di comunicazione esistenti;

se non si ritenga che con tale procedimento si siano eluse tutte le norme di trasparenza e di imparzialità in materia di servizi ed appalti pubblici, configurandosi lo stesso come un affidamento diretto a trattativa privata di un'opera pubblica vietato dalla legge;

quali iniziative si intenda assumere per evitare che si ripetano episodi del genere che gettano pesanti ombre sulla correttezza, la trasparenza e l'imparzialità dell'operato del commissario prefettizio e degli uffici periferici dell'Arma dei carabinieri.

(4-15070)

BERNASCONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nel giugno del 1996 la Conferenza Stato-regioni approvava una sperimentazione gestionale (articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992), presentata al Governo italiano per la realizzazione dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (IsMeTT), in *partnership* tra la Università di Pittsburg Medical Center (UPMCS) e le aziende Civico e Cervello di Palermo;

che il suddetto progetto avrebbe portato alla realizzazione di un istituto per trapianti multiorgano a valenza regionale; dalla sperimentazione regionale sarebbero derivati a detta dei proponenti – la acquisizione di competenze tecniche e importanti strumenti di gestione manageriale della sanità pubblica per attuare programmi ambiziosi e con significativi risparmi di denaro pubblico;

che alcune associazioni di malati avevano però sollevato dubbi sulla reale rispondenza di questa sperimentazione gestionale agli obiettivi preposti e con lettera del gennaio 1999 scrivevano all'assessore alla sanità della regione Sicilia:

«Constatato:

che dal 1997 ad oggi – contrariamente a quanto fortemente sperato ed a quanto si è verificato nel resto dell'Italia – in Sicilia si è registrato un calo dell'attività di prelievo di organi, già a livelli inaccettabili;

che a fronte di risorse finanziarie regionali già profuse, negli esercizi 1997 e 1998, nessun servizio sanitario è stato erogato dall'IsMeTT srl ai cittadini;

che un diffuso senso di malessere serpeggia nei reparti e strutture del settore del Servizio sanitario regionale dove mancano attrezzature, personale, strumentazione, *comfort* ambientali, spesso negati per carenze di fondi;

rilevato che patti, convenzioni, accordi tra UPMCS - IsMeTT - regione siciliana presentano punti preoccupanti, quali ad esempio:

la figura giuridica dell'IsMeTT che configura un soggetto privato, se pur con maggioranza di capitale pubblico;

la previsione di posti-letto per pazienti «privati» per attività libera professionale medica, nella struttura dedicata ai trapianti di organo e tessuti;

la posizione del personale medico sotto l'esclusiva gestione del socio privato UPMCS - e non strutturato nel Servizio sanitario nazionale o regionale;

la durata - novennale, rinnovabile per ulteriori nove anni - degli accordi anche finanziari, tra cui un compenso base non negoziabile, indipendente dall'attività e dai risultati;

la mancanza di un coinvolgimento - alla pari - delle strutture del Servizio regionale che già operano nel settore dei prelievi e trapianti, con conseguente demotivazione culturale e professionale;

appreso che sembra essere nelle intenzioni dell'IsMeTT srl chiedere autorizzazione ministeriale a svolgere attività di trapianto multiorgano da cadavere e da vivente,

tutto ciò premesso,

queste associazioni chiedono all'onorevole assessore alla sanità della regione siciliana di essere rassicurate sui seguenti punti, che ritengono fondamentali ed irrinunciabili:

1) sia varato un serio programma regionale di attività di prelievo d'organo, ad iniziare dall'istituzione di una rete di coordinatori locali - identificati con nomina assessorile con compiti, funzioni, risorse, definiti e dedicate;

2) nel programma sia prevista l'attivazione del 118 ed il coinvolgimento reale con assegnazione di personale, attrezzature e stanziamenti di tutta l'area dell'emergenza della regione;

3) le aziende ospedaliere e sanitarie locali della Sicilia siano coinvolte nella sperimentazione gestionale, nei programmi di formazione, nella programmazione, nelle scelte, nelle iniziative di informazione rivolte agli operatori sanitari ed alla cittadinanza, affiancate dalle associazioni dei pazienti e dei donatori;

4) nel rispetto degli *standard* minimi fissati dalle norme attuali per l'alta specialità, non vengano chieste nuove autorizzazioni all'attività di trapianto fintantochè non si sia raggiunto - in Sicilia - il tetto minimo dei prelievi da cadavere che permetta l'attività in un anno rispettivamente di 25 trapianti di rene, di 20 trapianti di cuore, di 20 trapianti di fegato per ognuna delle strutture operanti;

5) qualsiasi domanda di nuova autorizzazione a svolgere attività di trapianto sia presentata esclusivamente da aziende del Servizio sanitario regionale con il vincolo di mantenerne la titolarità;

6) il personale medico implicato nell'attività di prelievo e trapianto – nel rispetto della legislazione vigente – sia strutturato nel Servizio sanitario pubblico;

7) nell'attività di trapianto di organi e tessuti non sia prevista attività medica libera professionale»;

che l'assessore alla sanità della regione Sicilia non ha mai risposto a questa lettera nel frattempo sono proseguiti gli atti amministrativi per concedere all'IsMeTT la autorizzazione ai trapianti multiorgano;

che con nota del 7 aprile 1999 l'Istituto superiore di sanità ha comunicato l'esito della ispezione tecnica, esprimendo parere favorevole alla autorizzazione al trapianto di polmone, fegato, pancreas, rene, intestino ed isole pancreatiche e parere negativo per il trapianto di cuore;

che nella stessa ispezione il tecnico dell'Istituto superiore di sanità aveva anche verificato le condizioni di rinnovo del Centro trapianti di rene già operante dal 1993 nella azienda Civico di Palermo ma curiosamente il rinnovo non è ancora stato deliberato, mentre sembra avrà via prioritaria la nuova autorizzazione per i trapianti multiorgano nella istituenda struttura sperimentale, tuttora in fase di approntamento e fisicamente presente – in periodo interinale – nella stessa sede;

che si segnala inoltre che nelle relazioni tecniche di accompagnamento alle richieste di autorizzazione dell'IsMeTT si legge che:

la struttura sede dell'IsMeTT è una struttura sanitaria di proprietà interamente pubblica appartenente alla regione siciliana dalla quale è stata voluta, interamente finanziata ed approvata come priorità regionale: tale struttura è, appunto, pubblica ed il suo scopo principale è quello di dare risposta a valenza regionale ai bisogni di trapianto della popolazione siciliana e non ha alcun fine di lucro;

l'IsMeTT ha anche provveduto ad istituire, già dal 3 luglio 1998, un numero verde (167-donare) che al momento dell'inizio dell'attività multiorgano verrà collegato ad una unità di terapia intensiva mobile (già in via di acquisizione) dotata delle tecnologie necessarie per la diagnosi di morte cerebrale e per il mantenimento a cuore battente del potenziale donatore, sino al momento del prelievo multiorgano;

è già partito un primo corso introduttivo per coordinatori alla donazione ed al prelievo di organi realizzato con la partecipazione di docenti statunitensi e spagnoli e all'inizio del 1998 sono stati inviati a Pittsburg 3 tecnici professionali, 39 infermieri professionali e 10 medici italiani;

nella *équipe* chirurgica per trapianto multiorgano è coordinatore, e contemporaneamente direttore dell'IsMeTT, il professor Marino che proviene dall'Università di Pittsburg; tutti gli altri consulenti della stessa università sono posti al secondo livello dirigenziale, mentre al primo livello sono destinati medici dell'ospedale Civico;

è previsto che l'IsMeTT possa avvalersi a scopo diagnostico del supporto dei servizi dell'Università di Pittsburg attraverso i moderni sistemi di telemedicina, telepatologia e teleradiologia già installati nella sede temporanea dell'Istituto stesso,

si chiede di sapere:

quanti fondi siano già stati stanziati e spesi per la realizzazione dell'IsMeTT, compresi gli aggiornamenti professionali eseguiti in Sicilia da docenti stranieri e negli Stati Uniti con invio di sanitari italiani, senza che sia ancora stata iniziata alcuna attività;

contemporaneamente quanti investimenti siano stati fatti negli altri ospedali siciliani e nei servizi di emergenza attualmente operanti per i trapianti d'organo;

quanto verrà prevedibilmente a costare un trapianto d'organo eseguito nell'IsMeTT al confronto di un costo medio di trapianto di medesimo organo eseguito in strutture pubbliche italiane che hanno una elevata casistica di trapianto;

come potranno sostenere la attività dell'IsMeTT e degli altri centri regionali di trapianto le attuali donazioni siciliane (20 donazioni nel 1997);

per quali motivi non sia stato ancora formalizzato il rinnovo della autorizzazione del trapianto di rene, che l'ospedale Civico ha dal 1993;

quali forme contrattuali, stipendiali e di responsabilità avranno i medici provenienti da Pittsburg, tutti posti in posizioni apicali e senza possibilità – secondo la nostra normativa di svolgere attività libero-professionale per specifica attività di trapianto;

come si integrerà l'IsMeTT nella organizzazione e nel coordinamento regionale e sovraregionale, nei criteri autorizzativi e di funzione previsti dalla nuova legislazione sui trapianti recentemente approvata;

come si strutturerà l'attività della unità mobile di terapia intensiva, date le precise regole di accertamento di morte cerebrale, che prevedono – oltre le attrezzature – la presenza contemporanea di tre diverse figure professionali mediche;

quali professionalità e competenze fornisca l'Università di Pittsburg, che non possono essere trovate in Italia presso le strutture di coordinamento e le sedi di trapianto, che operano da anni con dimostrata intensa attività e con casistiche elevate di successo.

(4-15071)

TURINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la materia di revisione delle automobili è stata recentemente regolamentata;

che per la legge n. 122 del 1992, per ottenere l'iscrizione al RIA (articolo 2 – Registro delle imprese di autoriparazione) è sufficiente che un'impresa dichiari con autocertificazione di svolgere «attività di gommista, meccanico-motorista, elettrauto e carrozziere» (articolo 1);

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 479 del 1997 elenca i requisiti personali e tecnico-professionali per ottenere l'iscrizione al Registro;

che la circolare del Ministro dei trasporti n. 28/98 del 16 marzo 1998 sospendeva i termini per l'accertamento dei requisiti sopracitati sino alla data del 30 novembre 1998, determinando un effetto negativo in

materia di revisione che ha creato imprese abusive con i non rari casi in cui pare che alcuni concessionari si sarebbero accordati mediante convenzioni di vario genere e natura con singoli autoriparatori, anche non iscritti al RIA, e avrebbero fatto attuare agli stessi le riparazioni automobilistiche, il tutto, per questi casi, pare nel totale disinteresse delle locali motorizzazioni civili e delle camere di commercio,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda ovviare alla grave e delicata situazione che si è venuta a creare in merito alla vicenda sopra descritta;

se non intenda far attuare una più attenta e rigorosa osservanza della legge in ordine anche ai requisiti richiesti dalla stessa normativa per una corretta e definitiva applicazione e per una opportuna tutela dell'utenza e delle problematiche ambientali correlate.

(4-15072)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, per le politiche agricole e della sanità.*

– Premesso:

che entro giugno 1999 diventerà operativo il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che – in attuazione delle direttive europee sull'igiene dei prodotti alimentari obbligherà tutte le imprese, individuali, piccole, medie e grandi ad applicare nuove normative e nuove procedure nell'analisi dei rischi di contaminazione per le produzioni e i prodotti alimentari;

che il decreto si rivolge a tutte le imprese che intervengono nelle fasi di preparazione trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore di prodotti alimentari; gli operatori dovranno utilizzare un nuovo strumento di autocertificazione e autocontrollo dell'igiene e della sicurezza in campo alimentare: quello delle HACCP;

che la legge dovrebbe riguardare soprattutto la grande produzione industriale e non sempre vengono fatte, sia da chi la spiega agli operatori sia da chi giudica, le necessarie differenziazioni tra processi industriali e altre realtà produttive; il problema di fondo è che applicare alle attività artigianali un metodo ideato per le aziende industriali rischia di stravolgere non solo l'assetto organizzativo mai presupposti di queste attività;

che questo decreto legislativo ha creato una situazione di grande preoccupazione, e in alcuni casi anche di panico, tra gli operatori del settore, soprattutto tra i piccoli artigiani, i produttori di vino, i ristoratori; si paventa una crescita insostenibile delle pratiche burocratiche ed un sostanziale aumento dei costi (acquisto di abbattitori di temperatura, strumentazioni specifiche per controllo delle temperature, intervento di consulenti esterni, eccetera), ma soprattutto molti ristoratori temono anche di non poter più svolgere il lavoro come prima e di essere obbligati ad una standardizzazione della produzione e della manipolazione dei prodotti a svantaggio del gusto e della tradizione; si teme di non poter

più utilizzare prodotti tipici e di territorio e quindi di dover usare gli ingredienti «asettici» della grande industria alimentare e si teme inoltre che per rispettare tutte le nuove regole la cucina si trasformi in semplice assemblaggio perdendo i connotati storici di grande alchimia; gli artigiani paventano anche il fatto di dover modificare completamente il processo produttivo; infine, è diffusa la paura che aumenti il potere vessatorio degli organi di controllo considerando che il decreto legislativo prevede sanzioni anche molto pesanti;

che occorre fare chiarezza su tutte le incertezze che questo decreto ha provocato e può provocare in futuro, cercando di instaurare un clima di collaborazione e confronto utile e positivo tra pubblica amministrazione e settori produttivi, altrimenti questo importante settore economico rallenterà il processo di crescita qualitativa che lo ha caratterizzato negli ultimi anni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario emanare una circolare esplicativa per distinguere la grande produzione industriale dalle altre realtà produttive;

quali iniziative abbiano intrapreso o intendano intraprendere per rendere più chiara sia l'interpretazione della normativa sia la tipologia di documentazione e aggiornamento cui sono tenuti gli operatori;

se non ritengano necessario, in considerazione del fatto che ad oggi l'autorità di controllo competente ha potere giudicante assoluto, prevede l'individuazione di un ente terzo universalmente riconosciuto a cui l'operatore possa appellarsi per difendere le proprie ragioni.

(4-15073)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* – Premesso:

che circa 15-20.000 vagoni ferroviari in rottamazione sono lasciati abbandonati nelle stazioni e sui binari dismessi;

che, in particolare, un serpentone lungo circa 4 chilometri staziona da mesi lungo le gole del Nera, vicino Narni (Terni), in un'oasi di verde;

che tutti i contatti con le varie società specializzate nella rottamazione non hanno dato ancora esito;

che, secondo il segretario generale aggiunto della FIT-CISL, presso le Ferrovie giace da tempo inevasa una richiesta di acquisizione dei predetti vagoni da parte di alcuni paesi dell'Est,

gli interroganti si chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare inutili sprechi e pericolosi danni all'ambiente.

(4-15074)

SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO, RECCIA, CURTO, BUCCIERO, MONTELEONE, MEDURI, BEVILACQUA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche agricole.* Premesso:

che l'attuale condono agricolo, in scadenza il 31 maggio, prevede una semplice dilatazione in dieci anni dell'intero debito inerente i contributi agricoli unificati (CAU);

che tutto questo è stato deciso senza neanche attendere il pronunciamento della magistratura che deve decidere se disapplicare i relativi decreti ministeriali con cui vengono richiesti i CAU oppure rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

che i ricorsi sono stati originati dalle discrepanze tra il contratto unico nazionale (base per il calcolo dei contributi) e la reale contrattazione aziendale;

che alle vecchie discrepanze si aggiungono quelle provocate dall'introduzione dei contratti di riallineamento i quali, senza una vera politica agraria per lo sviluppo che li supporti, stanno fallendo miseramente,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare in merito alle questioni sopra segnalate per intervenire seriamente a favore dell'agricoltura che, in particolare per il Meridione, è un settore economico di vitale importanza in una terra che presenta elevatissime punte di disoccupazione.

(4-15075)

SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO, RECCIA, CURTO, BUCCIERO, MONTELEONE, MEDURI, BEVILACQUA. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che nel 1992 i regolamenti UE nn. 2081 e 2082 hanno disciplinato la materia relativa alle denominazioni di origine protetta (DOP) dell'olio di oliva;

che in Italia sono 19 le denominazioni DOP ma stentano a decollare;

che nonostante le prime DOP nel nostro paese risalgano al 1996 a tutt'oggi ancora non si conosce quali siano gli organismi di controllo che, per legge (articolo 10 del regolamento n. 2081) sono autorizzati dal Governo e necessariamente accreditati per operare;

che mancando questo tassello fondamentale della normativa diventa di fatto impossibile mettere sul mercato qualsivoglia prodotto con la denominazione d'origine, mentre altri paesi come il Portogallo e la Francia hanno già provveduto ad affidare i compiti di controllo e quindi il loro olio di oliva è già ampiamente commercializzato sui rispettivi mercati,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che l'ennesima disfunzione burocratica penalizzi ulteriormente il settore dell'olio di oliva.

(4-15076)

SPERONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Con una serie di provvedimenti (articolo 15 della legge n. 146 del 1994, articolo 7-bis del decreto-legge n. 98 del 1995 introdotto dalla legge di conversione n. 204 del 1995, articolo 22 della legge n. 128 del 1998, articolo 8 della legge n. 25 del 1999) il Parlamento ha liberalizzato e semplificato le procedure per i voli da e per gli Stati dell'Unione europea.

Inaspettatamente, con disposizioni amministrative, come l'ordinanza del 21 aprile 1999 emessa dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, circoscrizione aeroportuale di Malpensa, ufficio controllo del traffico aereo di Bergamo-Orio al Serio, per i voli diretti verso Stati dell'Unione europea sono stati imposti adempimenti non previsti dalle norme di legge citate ed in contrasto con il loro spirito e con l'articolo 73j del Trattato di Amsterdam.

Inoltre, per i voli diretti verso Stati che applicano l'Accordo di Schengen, è richiesta un'autorizzazione preventiva, in violazione delle norme dell'accordo stesso.

È intenzione del Governo mantenere tali illiberali disposizioni, che, oltre a suscitare i citati dubbi sotto il profilo di legittimità, si pongono decisamente controcorrente rispetto al processo di liberalizzazione e semplificazione dallo stesso Esecutivo sostenuto ed, almeno in parte, attuato?

(4-15077)

AVOGADRO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nei giorni scorsi una frana ha causato la chiusura della strada statale Aurelia nel tratto ligure tra Finale Ligure (Savona) e Noli;

che questo comporta pesanti disagi per quanti devono spostarsi tra le due località e ingenera preoccupazioni in vista della prossima stagione turistica;

che nel Ponente savonese l'ANAS nei mesi scorsi ha compiuto numerosi interventi di discutibile utilità e di certa non urgenza, si chiede di conoscere:

se da parte dell'Anas siano stati compiuti in passato tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza del tratto di strada in oggetto e se non sarebbe stato auspicabile concentrare gli interventi degli ultimi mesi nei tratti a rischio come questo anzichè disperdere fondi ed energie a pioggia sul territorio;

quali iniziative urgenti si intenda prendere per riaprire al più presto il tratto di Aurelia interessato alla frana;

se si intenda intervenire presso la Società autostrade per assecondare le richieste del sindaco di Finale Ligure volte ad ottenere l'esenzione del pedaggio nel tratto Finale Ligure-Spotorno.

(4-15078)

MICELE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali hanno recentemente manifestato preoccupazione per i frequenti provvedimenti di assunzione e di riconoscimenti di promozioni al personale che vengono adottati dalla dirigenza dell'ANAS in contrasto con le previsioni contrattuali;

che, per essere tali assunzioni sganciate da criteri di priorità e da una seria programmazione delle esigenze e delle risorse a livello centrale e compartimentale, si finisce il più delle volte per seguire logiche che si pongono al di fuori delle norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro;

che analogamente avviene per le promozioni per le quali, come riferiscono i sindacati, non esiste «alcun riscontro tra l'attività prestata e l'inquadramento contrattuale di cui si beneficia, sviluppando così un ulteriore ed ingiustificato aggravio dei costi per il personale»;

che tale situazione è stata più volte denunciata anche attraverso iniziative parlamentari di sindacato ispettivo che non hanno trovato risposta alcuna,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per porre fine a queste continue violazioni contrattuali.

(4-15079)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* – Premesso:

che la casa circondariale di Latina presenta problemi organici ed infrastrutturali, a fronte di una costante condizione di sovraffollamento, che con il passare del tempo si sono aggravati;

che il personale, specie quello preposto alla vigilanza, notevolmente inferiore agli organici ed alle esigenze reali dell'istituto (165 unità mediamente presenti contro le 202 inizialmente previste e necessarie), nonostante l'incremento di detenute ad elevato indice di vigilanza e le ripetute richieste di personale inoltrate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria competente, costringe la direzione della casa circondariale ad operare al di sotto del livello minimo di sicurezza e a ricorrere normalmente all'istituto dello «straordinario»;

che l'intera struttura della casa circondariale, che risale agli anni 1930-40, risulta essere inadeguata sia per la dislocazione urbanistica – si trova al centro della città contornata da edifici civili – sia per la limitata possibilità di capienza di detenuti che, nonostante i ripetuti e costosi lavori di ristrutturazione, una volta ultimati, consentirà di avere;

considerato:

che il Ministro di grazia e giustizia con risposta analoga interrogazione parlamentare del 18 dicembre 1997 ha riferito di una situazione dell'istituto penitenziario non rispondente alla realtà per molteplici aspetti;

preso atto:

che la casa circondariale di Latina necessita di una nuova struttura nonostante i lavori già fatti e che continuamente si portano avanti;

che le competenze in materia di sanità dovrebbero passare dall'amministrazione penitenziaria al Ministero della sanità con conseguenti disagi, per esempio, per i detenuti, in relazione alle spese da sostenere, e per il personale di polizia penitenziaria di scorta costretto ad accompagnare in ospedale detenuti ammalati ricorrendo ad ulteriori straordinari;

che i fondi stanziati nei vari capitoli di bilancio per la normale gestione amministrativa della casa circondariale di Latina sono del tutto insufficienti (ammontano, ad esempio, solo a 238 milioni le somme previste per la manutenzione dei fabbricati, le pulizie, la cucina e i servizi vari);

che la prassi di tagliare i predetti fondi alla casa circondariale di Latina rischia di portare alla paralisi dei servizi primari indispensabili al buon funzionamento del «sistema penitenziario»,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, siano a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso:

se si intenda intervenire al fine di consentire la costruzione urgente di un nuovo istituto, realizzabile in una zona periferica e strutturato in modo idoneo e funzionale, in grado di far fronte alle esigenze previste, nel rispetto della normativa vigente e della sicurezza degli agenti di polizia penitenziaria, dei cittadini di Latina e dei detenuti;

se si intenda, in considerazione del fatto che solo grazie allo spirito di sacrificio del personale di polizia penitenziaria non si sono registrati, fino ad oggi, inconvenienti e danni più gravi ed irreparabili, organizzare un incontro con tutte le parti interessate al fine di adottare urgentemente i provvedimenti necessari ad una gestione «normale» della casa circondariale medesima.

(4-15080)

MANZI, MARINO, CAPONI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che 15.000 lavoratori dell'Italtel vivono oggi «sulle spine» ricordando che già negli anni Ottanta circa 25.000 persone sono diventate prepensionate o collocate in mobilità lunga;

che adesso, secondo notizie di stampa, l'Italtel si ritroverebbe nuovamente con la «testa sotto la ghigliottina»;

che rischierebbero il posto di lavoro 15.000 addetti che producono grandi apparati integrati per sistemi di telefonia fissa, ossia le grandi centrali di comunicazione usate da tutti i gestori telefonici;

che lo smembramento imminente previsto dall'azienda è stato aspramente criticato dai sindacati ricordando che l'Italtel non è dominante sul mercato per singoli prodotti ma solo se legata all'offerta di apparati integrati per le telecomunicazioni;

che l'Italtel è competitiva perchè sinora è stata in grado di fornire gli apparati «chiavi in mano» disponendo di una unità di installazione;

che lo smembramento depotenzierebbe l'Italtel, la quale dovrebbe ricostruire la sua capacità di progettazione ed anche quella commerciale nel radiomobile, che dovrebbe passare alla Siemens;

che, sempre secondo i sindacati, o l'Italtel viene dotata di risorse per ricostruire una sua capacità integrale di offerta oppure viene ceduta a chi ha interesse ad integrare le centrali Italtel con altre attività, ma in tal caso l'identità dell'Italtel sarebbe destinata a scomparire per diventare reparto di un'altra società,

gli interroganti chiedono di conoscere quale sia la reale situazione, onde poter dare una risposta ai lavoratori fortemente preoccupati per il futuro dell'azienda.

(4-15081)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02789, dei senatori Cazzaro ed altri, sulla Galileo Industrie ottiche.

